

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

STEFANIA STEFANELLI

La filiazione per consenso nella procreazione
medicalmente assistita

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
23 settembre 2026

La filiazione per consenso nella procreazione medicalmente assistita

Sommario

1. L'evoluzione giurisprudenziale e i nodi irrisolti dell'omogenitorialità femminile da p.m.a. – 2. Lo *status filiationis* come elemento costitutivo dell'identità personale: artt. 2, 3 e 30 Cost. – 3. Lo stato unico di figlio e il precedente della filiazione incestuosa. – 4. L'azione di accertamento giudiziale *ex* artt. 269 e 273 c.c. e il consenso da comportamenti concludenti. – 5. L'«inidoneità di tipo strutturale» dell'adozione in casi particolari. – 6. L'attuazione giurisprudenziale. – 7. La gestazione per altri al bi-vio: l'ordinanza interlocutoria del 12 marzo 2026 e l'estensione, in via interpretativa, del modulo dei nati da consanguinei. – 8. I limiti dell'interpretazione e l'incidente di costituzionalità. – 9. Considerazioni conclusive.

Abstract

Il saggio analizza la transizione, segnata da Corte costituzionale n. 68/2025, da un sistema imperniato sull'adozione in casi particolari come unico titolo costitutivo della filiazione tra il nato in Italia da p.m.a. eterologa praticata all'estero e la madre intenzionale, a un modello fondato sull'automatica costituzione dello *status filiationis* in forza del consenso originariamente espresso all'applicazione delle tecniche. A segnare il superamento dei precedenti costituzionali è l'afflato paidocentrico che irradia gli artt. 2, 3 e 30 Cost., che ha trovato piena applicazione nella giurisprudenza di merito e di legittimità. In conclusione, si affaccia problematicamente la sorte dei nati attraverso gestazione per altri, alla luce dell'ordinanza interlocutoria del 12 marzo 2026 che propone di rimettere alle Sezioni Unite il quesito sull'estensione, in via interpretativa, del modulo legislativo relativo all'autorizzazione al riconoscimento, nella filiazione da consanguinei.

The essay examines the transition, marked by Constitutional Court judgment no. 68/2025, from a system centred on adoption in special cases as the sole legal basis for establishing filiation between a child born in Italy following heterologous medically assisted reproduction performed abroad and the intended mother, to a model based on the automatic establishment of the status filiationis by virtue of the consent originally given to the use of such techniques. The departure from prior constitutional precedents is driven by the child-centred rationale permeating Articles 2, 3 and 30 of the Constitution, which has found full application in both trial-court and Court of Cassation case law. In conclusion, the essay problematically addresses the position of children born through surrogacy, in light of the inter-

* Professoressa ordinaria di diritto privato presso l'Università degli studi di Perugia. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

locutory order of 12 March 2026, which proposes referring to the Joint Sections the question whether the legislative model governing judicial authorisation for recognition in cases of filiation between blood relatives may be extended by way of interpretation.

1. L'evoluzione giurisprudenziale e i nodi irrisolti dell'omogenitorialità femminile da p.m.a.

Con recente, attesa eppur ampiamente discussa, pronuncia¹, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della l. n. 40/2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da coppie di donne che abbiano fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbia lo stato di figlio riconosciuto non solo della partoriente, ma anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. La pronuncia mette fine, con riferimento alla p.m.a. eterologa praticata da coppie omoaffettive femminili, ad un percorso giurisprudenziale che² aveva disegnato, per i minori così generati, due distinti sistemi di tutela e accertamento della filiazione: quella adottiva, da parte del genitore intenzionale, ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 per i nati in Italia, e, solo per chi nascesse all'estero, la trascrizione integrale del provvedimento o dell'atto di nascita formato fuori dai confini nazionali.

Il punto di rottura deve essere apprezzato nel suo significato sistematico. Le citate pronunce, nell'interpretare l'art. 8 della l. n. 40/2004 alla luce dei limiti soggettivi posti dall'art. 5 della medesima

- 1 Corte costituzionale, 22 maggio 2025, n. 68, in *G.U.*, I serie spec., 28 maggio 2025, n. 22, su cui, in *Famiglia e diritto*, 2025, 10, p. 892 ss., il commento di E. Bilotti, *La Corte costituzionale e la tutela dei nati a seguito della violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40 del 2004*; e, *ivi*, 2025, 10, p. 933 ss., la nota di M. Dogliotti, *Differenti modi di valutare l'interesse del minore tra p.m.a. e adozione di minori: cinque sentenze della Corte costituzionale di cui quattro pronunciate ed una immaginaria*; in *Diritti comparati*, www.diritticomparati.it, 2/2025, il commento di A. Schillaci, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*; in *Osservatorio costituzionale*, www.osservatorioaic.it, 6/2025, p. 215 ss., la nota di M.P. Iadicicco, *La Corte costituzionale prosegue, in solitaria, il proprio cammino sui diritti dei nati da PMA*; in *Federalismi*, www.federalismi.it, 16/2025, con note critiche di A. Ruggeri, *Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia*; in *Questione giustizia*, www.questionegiustizia.it, 18 giugno 2025, la prima riflessione di M. Cuniberto, *Omogenitorialità. Una pronuncia storica della Consulta*; *ivi*, 19 giugno 2025, il commento di F. Crisafulli, *La garanzia costituzionale dei diritti fondamentali del figlio nato in Italia da fecondazione eterologa eseguita legalmente all'estero*; *ivi*, 18 giugno 2025, le riflessioni di M. Di Masi, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*; in *Accademia*, accademiaassociazionecivili.it, 8/2025, p. 495 ss., M. D'Auria, *Il principio del consenso nella procreazione medicalmente assistita*, e p. 517 ss., quelle di G. Bevivino, *L'interesse del minore quale criterio (non sempre correttamente) applicato dalle recenti sentenze nn. 68 e 69 della Corte costituzionale*; la nota di A. Spadaro, A. Lestini, *Due madri ed il progetto comune di P.M.A. all'estero: lo status di figlio*, in *Ius Famiglie*, <https://ius.lefebvre-regiuffre.it/>, 4 giugno 2025, e prima quella di A. Lestini, *P.M.A. eterologa e superiore interesse del minore: quale status del figlio nato da due donne?*, *ivi*, 25 giugno 2024; infine, cfr. S. Stefanelli, *Riconoscimento del figlio nato in Italia da coppie femminili attraverso procreazione assistita eterologa praticata all'estero*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2025, p. 705 ss.
- 2 Corte costituzionale, 20 ottobre 2020, n. 230, in *Foro italiano*, 2021, I, p. 39 ss., con nota di C. Bona, *La filiazione omosessuale, tra «rivoluzione arcobaleno» e diritto «postmoderno»*, e S. Stefanelli, *Il rapporto tra nato in Italia da p.m.a. e madre intenzionale resta confinato all'adozione genitoriale*, *ivi*, p. 44 ss.; Corte costituzionale, 15 novembre 2019, n. 237, in *Famiglia e diritto*, 2020, 4, p. 325 ss. Sull'inquadramento dell'art. 5 l. 40/2004 nei limiti soggettivi del ricorso alla p.m.a. v. anche Corte costituzionale, 23 ottobre 2019, n. 221, in *Corriere giuridico*, 2019, 12, p. 1460 ss.

legge — il quale tutt'oggi consente l'accesso alle tecniche solo a coppie di maggiorenni di sesso diverso³, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi —, avevano sostanzialmente aderito all'interpretazione secondo cui il nato in Italia da p.m.a. eterologa praticata all'estero in coppia di donne non potesse vantare lo *status filiationis* anche nei confronti della madre intenzionale, per riconoscimento, in quanto difettava *ab origine* il requisito della differenza di sesso tra i componenti della coppia che aveva richiesto l'applicazione delle tecniche. In particolare, Corte costituzionale n. 230/2020 aveva ritenuto che «è pur vero che ... la genitorialità del nato a seguito di tecniche di PMA è legata *anche* (corsivo nostro) al consenso prestato e alla responsabilità conseguentemente assunta da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere a una tale tecnica procreativa»; tuttavia, «occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie "di sesso diverso", atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche».

L'interpretazione di legittimità, pur a fronte di orientamenti di merito di segno opposto⁴, faceva discendere da tale assunto la corrispondenza a diritto del rifiuto dell'ufficiale di stato civile di formare un atto di nascita che attestasse il riconoscimento della madre intenzionale, sia contemporaneo che successivo a quello della partoriente, o, altrimenti, l'accoglimento dell'istanza di rettificazione dell'atto di nascita formato nel senso opposto. La pronuncia di illegittimità costituzionale sovverte tale impianto, recedendo il nesso sistematico tra l'ambito di applicazione dell'art. 8 e il carattere eterosessuale della coppia ammessa alla p.m.a.⁵, e, una volta accertato che dal consenso al percorso procreativo si genera, per imperativo costituzionale, una responsabilità che non si presta a recessi *ad libitum*, l'esclusione dello *status* nei confronti della madre intenzionale non resiste al vaglio di costituzionalità.

Tale risultato, da tempo pronosticato dalla dottrina più attenta⁶, era stato preconizzato — e, in

- 3 Requisito che impedirebbe l'accesso alle coppie femminili coniugate all'estero, pur qualora il matrimonio venisse trascritto come tale, in dissenso con M. Dogliotti, *Tra matrimonio egualitario ed estensione del comma 20, art. 1, L. n. 76/2016. Sugli effetti di una rilevante sentenza della Corte GUE*, in *Famiglia e diritto*, 6/2026, p. 586 ss.
- 4 L'orientamento ostativo della Suprema Corte si era andato vieppiù cristallizzando, fino alla piena enunciazione in Cassazione civile, Sezione I, 3 aprile 2020, n. 7668, in *Corriere giuridico*, 2020, p. 1041 ss., con nota di A.G. Grasso, *Nascita in Italia e PMA da coppia di donne: la Cassazione nega il rapporto filiale*, e quindi con Cassazione civile, Sezione I, 2 agosto 2023, n. 23527, in *Famiglia e diritto*, 2023, 12, p. 1053; Cassazione civile, Sezione I, 20 febbraio 2024, n. 4448, in *Quotidiano giuridico*, 2024; e Cassazione civile, Sezione I, 12 febbraio 2024, n. 3769, in *Famiglia e diritto*, 2024, 7, p. 627. La giurisprudenza di merito si era invece in più sedi discostata: per tutte, Corte d'Appello di Brescia, Sezione persone, 30 novembre 2023, n. 740, *ivi*, p. 629; e Tribunale di Milano, Sezione persone, 4 maggio 2023, in *Ius Famiglie*, <https://ius.lefebvregruffre.it/>, 24 maggio 2023, sull'ammissibilità della dichiarazione di nascita resa dalla coppia di donne.
- 5 Da ultimo, in attuazione di Corte costituzionale n. 68/2025, Cassazione civile, Sezione I, 5 giugno 2025, n. 15075, Pres. ed est. Giusti, in *Foro italiano online*; e, in *Dejure*, Cassazione civile, Sezione I, 5 marzo 2026, n. 4977, Pres. ed est. Iofrida, che — in fattispecie di p.m.a. eseguita all'estero con la tecnica c.d. ROPA, in cui la madre intenzionale era anche madre genetica — ha cassato con rinvio Corte d'Appello di Milano, 6 febbraio 2024, n. 214/2024, ribadendo che la sentenza n. 68/2025 ha effetti *erga omnes* e si applica alle situazioni e ai rapporti ancora pendenti, ai sensi degli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, l. n. 87 del 1953.
- 6 A. Sassi, *La genitorialità nel sistema di protezione della persona*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2025, 1, p. 17 ss., spec. p. 33 ss., descrive un sistema in cui «non v'è mai attribuzione automatica della genitorialità, ma è sempre necessaria un'attività giuridica»; nel medesimo senso A. Palazzo, *La filiazione*, II ed., nel *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2013, p. 251 ss.; A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, II ed., nel *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, UTET, 2018, p. 3 ss.; M. Sesta, voce *Filiazione (dir. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali VIII, Milano, Giuffrè, 2015, p. 445 ss.

apparenza, scartato — già dalla Corte costituzionale stessa nelle sentenze 9 marzo 2021, nn. 32 e 33⁷. L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Lucca, del 26 giugno 2024, sopravvenuta a un quinquennio dal monito inascoltato, ha infine rappresentato — anche grazie a un'accurata articolazione dei parametri costituzionali e convenzionali invocati — il varco attraverso cui la Consulta è giunta alla declaratoria di incostituzionalità⁸. Allora la Consulta — con un «cauto *self-restraint*»⁹, e con un severo monito al legislatore — aveva ritenuto l'adozione in casi particolari «non del tutto adeguata» a coprire il *vulnus* di tutela del minore, ma aveva reputato di non poter intervenire in via additiva, per non determinare disarmonie nel sistema rispetto alla disciplina dei titoli costitutivi della filiazione e di quella dell'adozione di minorenni (più «povera», nel complesso di diritti e doveri derivanti dallo *status* adottivo, di quella derivante dal riconoscimento). Trascorsi cinque anni, perdurante l'inerzia legislativa e accertata la «significativa eterogeneità» di prassi degli ufficiali di stato civile e dei pubblici ministeri, dimostrata anche dalla vicenda dei due figli della coppia istante, la Corte ha infine dichiarato che l'interesse del minore a un riconoscimento automatico fin dalla nascita configura un «fine costituzionalmente necessario» non più procrastinabile, in assenza di un controinteresse di pari rango.

-
- 7 Corte costituzionale, 9 marzo 2021, n. 32, in *Famiglia e diritto*, 2021, 7, p. 677 ss., con nota di G. Ferrando, *La Corte Costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*, e di M. Dogliotti, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?*; in *Giurisprudenza italiana*, 2022, p. 311 ss., con nota di C. Favilli, *Stato filiale e genitorialità sociale: dal fatto al rapporto*. Corte costituzionale, 9 marzo 2021, n. 33, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 609 ss., con nota di B. Checchini, *L'omogenitorialità ancora al vaglio della Corte Costituzionale*; in *Famiglia e diritto*, 2021, p. 704 ss., con nota di G. Ferrando, e di M. Dogliotti; entrambe le pronunce sono ampiamente commentate, anche in chiave problematica, da A. Schillaci, *Non imposta, né vietata: l'omogenitorialità a metà del guado, tra Corti e processo politico*, in questa *Rivista*, 2/2021, p. 37 ss.; A.G. Grasso, *Oltre l'adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da pma omosex e surrogazione?*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2021, p. 466 ss.; E. Bilotti, *La tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40/2004. Il compito del legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 919 ss.; M.C. Venuti, *Diritti dei figli vs. Genitorialità same-sex: antitesi o composizione? Il dialogo (muto?) tra la Corte costituzionale e il legislatore italiano*, *ivi*, p. 949 ss.; U. Salanitro, *L'adozione e i suoi confini. Per una disciplina della filiazione da procreazione assistita illecita*, *ivi*, p. 944 ss.; A. Gorgoni, *Diritti e principi a proposito dello stato di figlio da procreazione medicalmente assistita*, in *Persona e mercato*, 2021, p. 295 ss. Sulla qualificazione del *decisum* di Corte costituzionale n. 33/2021 come pronuncia di «inammissibilità per eccesso di fondatezza» — secondo la tipologia delle decisioni «monitorie» — v., in particolare, B. Pezzini, *La Corte costituzionale ammonisce sull'indifferibilità di una tutela effettiva delle e dei minori nei confronti dei genitori intenzionali*, in *Giudice donna*, www.giudicedonna.it, 1/2021. Sul perdurante stato di inerzia legislativa, V. Calderai, *Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell'infanzia dopo Corte costituzionale n. 33/2021*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, p. 301 ss.
- 8 L'ordinanza di rimessione di Tribunale di Lucca, 26 giugno 2024, da cui origina la pronuncia n. 68/2025, in *Famiglia e diritto*, 2025, 1, p. 36 ss., con nota di F. Linardi, *L'iscrizione delle due madri nell'atto di nascita del minore nato da PMA eterologa di nuovo all'attenzione della Corte costituzionale*, *ivi*, p. 36 ss. Per ulteriore commento M. Magaldi, *Genitorialità omoaffettiva e miglior interesse del minore*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2025, p. 265 ss.
- 9 L'espressione «cauto *self-restraint*» è di E. Bilotti, *La Corte costituzionale e la tutela dei nati a seguito della violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40 del 2004*, in *Famiglia e diritto*, 2025, 10, p. 892 ss., spec. p. 895, riferita all'atteggiamento serbato da Corte costituzionale n. 32/2021 nel preferire la pronuncia di inammissibilità alla declaratoria additiva, in nome di esigenze di coerenza sistematica e di rispetto della discrezionalità del legislatore.

2. Lo *status filiationis* come elemento costitutivo dell'identità personale: artt. 2, 3 e 30 Cost.

La declaratoria di incostituzionalità si fonda sull'accertata violazione di tre parametri costituzionali, organicamente connessi. Il riconoscimento formale dello *status filiationis* è, in primo luogo, «elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione». La Consulta riprende così, con significative tarature, la lettura paidocentrica già emersa nella sentenza n. 32/2021, ma la radicalizza, sancendo che la condizione di «assoluta incertezza e imprevedibilità» dello stato giuridico — derivante dalla disomogeneità delle prassi dei singoli uffici di stato civile e dalla mancanza di un termine per la rettificazione ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000 — vulnera il diritto del nato a vedersi riconoscere, sin dalla nascita, uno stato giuridico certo e stabile. È stato, del resto, finemente notato, già negli anni della prima emersione del fenomeno nelle aule di giustizia, che «l'essere stato desiderato e poi generato da quel genitore e/o da quella coppia di genitori è parte irriducibile dell'identità di ogni essere umano»¹⁰: assunto che oggi trova compiuta consacrazione nella *ratio decidendi* della pronuncia in commento.

L'interpretazione viola inoltre l'art. 3 Cost., «per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse»: l'unico controinteresse astrattamente prospettabile — integrato dalla finalità di disincentivare l'accesso a tecniche vietate in Italia — non rileva nella fattispecie: l'orientamento sessuale della coppia, secondo orientamento consolidato, non «evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali» né «incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale»¹¹. L'argomentazione assolve, nell'*iter motivazionale*, una duplice funzione: dissolve il falso conflitto tra l'interesse del minore e la pretesa tutela di un modello familiare *ad instar naturae*, e perimetra l'ambito della decisione, segnando la distanza dal diverso scenario della gestazione per altre o altri, caratterizzata, secondo il *dictum* della Corte stessa e delle Sezioni Unite, dal necessario bilanciamento con il controinteresse di rango costituzionale, attinente alla tutela della dignità della donna gestante, e di cui si dirà più ampiamente oltre.

La pronuncia accerta, infine, la violazione dell'art. 30 Cost., per lesione del diritto fondamentale del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e i conseguenti obblighi nei confronti dei figli. E in questa prospettiva la decisione definisce il consenso espresso al momento dell'accesso alle tecniche di p.m.a.: non soltanto manifestazione di volontà che legittima l'applicazione di tecniche medico-sanitarie, ma «assunzione di responsabilità», alla quale i genitori «non è pensabile possano sottrarsi»¹², anche rispetto agli effetti giuridici che ne derivano. La struttura argomentativa è limpida: dalla scelta di intraprendere il percorso procreativo discende un fascio di doveri che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali, e a tali doveri corrisponde l'interesse del nato — anch'esso di rango costituzionale — a che la titolarità giuridica di tali doveri sia affermata in capo a entrambe le donne che hanno deciso di metterlo al mondo.

Occorre, a questo punto, chiarire un nodo argomentativo di rilievo sistemico, che costituisce il

10 Tribunale di Perugia, decreto 26 marzo 2018, in *articolo29.it*, <https://www.articolo29.it/>.

11 M. Manetti, *La decostituzionalizzazione del paradigma eterosessuale nella genitorialità da PMA*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, 5, p. 2613 ss.; v. anche A. Schillaci, *Non imposta né vietata: l'omogenitorialità a metà del guado, tra Corti e processo politico*, cit. Sull'irrelevanza dell'orientamento sessuale ai fini dell'idoneità genitoriale, da ultimo, Corte costituzionale n. 68/2025, par. 8.4 cons. dir.

12 Corte costituzionale n. 68/2025, par. 8.1 cons. dir.: «non è pensabile che costoro (entrambi i genitori, componenti la coppia che ha intrapreso il percorso genitoriale *n.d.r.*) possano *ad libitum* sottrarsi» ai doveri inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale.

fulcro stesso della pronuncia: la distinzione, accuratamente posta dalla Consulta fin dal par. 3 cons. dir., tra l'«aspirazione» dell'adulto alla genitorialità e il «diritto» del nato allo *status filiationis*. Rispetto alla prima, la decisione è esplicita nel chiarire che «non è qui in discussione un preteso "diritto alla genitorialità" in capo a coloro che si prendono cura del bambino, ma unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica» dei doveri inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. La precisazione riprende — e consolida — l'insegnamento già consacrato dalle pronunce nn. 221/2019 e 230/2020, secondo cui l'aspirazione alla genitorialità delle coppie omoaffettive, pur ascrivibile alla protezione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, in chiave di vita privata e familiare, non assurge ad aspetto del diritto fondamentale della persona, restando piuttosto rimessa, nella sua attuazione, al margine di apprezzamento del legislatore¹³. Affatto distinto è il piano che attiene al diritto del nato all'identità personale e a uno *status* certo e stabile, unitamente al diritto di vedersi riconosciuti i diritti connessi alla responsabilità genitoriale, integrante un nucleo di diritti inviolabili che non soggiacciono alla discrezionalità legislativa, ma reclamano — nel silenzio del legislatore stesso — la diretta tutela del giudice delle leggi¹⁴.

La distinzione dei due piani non è mero artificio retorico, ma riflette la struttura stessa dell'art. 2 Cost., che riconosce diritti inviolabili e doveri inderogabili in capo alla persona, senza che l'un termine possa essere assorbito o piegato all'altro¹⁵, e lumeggia il manifestarsi del diritto alla genitorialità, fondato sullo stesso art. 2 e sull'art. 30, primo comma, Cost, sotto un duplice profilo: come aspirazione dell'adulto ad avere una prole, è attuato nei limiti della l. n. 40/2004, del libro primo del c.c. e della l. n. 184/1983; come diritto della donna alla procreazione cosciente e responsabile è disciplinato dalla l. 194/1978 e, *sub species* del diritto a rifiutare la genitorialità, è affermato dall'art. 30 del d.P.R. n. 396/2000, sulla dichiarazione di anonimato.

Nella prospettiva del nato, invece, assurge a diritto fondamentale, anche nella prospettiva della sua identità personale, e si esplicita nel diritto alla bigenitorialità, ossia a vedersi riconosciuto lo *status filiationis* nei confronti di entrambi i genitori che hanno contribuito col loro patrimonio genetico alla sua generazione o che, con decisione informata e consapevole, hanno assunto la responsabilità genitoriale esprimendo il consenso all'applicazione di tecniche di PMA, nel contesto di un progetto genito-

- 13 Sull'inquadramento in termini di «aspirazione» della pretesa adulta alla genitorialità, con esclusione del rango di «diritto fondamentale della persona», v. — oltre a Corte costituzionale n. 68/2025, par. 3 cons. dir. — Corte costituzionale 22 maggio 2025, n. 69, par. 10.1 cons. dir., e Corte costituzionale 20 ottobre 2020, n. 230, par. 6 cons. dir.; in dottrina v. M. Sesta, *La legittimità del divieto di accesso della donna single alla PMA tra ex ante precauzionale ed ex post riparatorio*, in *Famiglia e diritto*, 10/2025, p. 875 ss., spec. p. 877 ss.; I. Tardia, *La misura della libertà procreativa*, cit., p. 153 ss.
- 14 Sulla distinzione tra il «diritto alla genitorialità» dell'adulto — che, in sé considerato, non assurge a diritto fondamentale della persona, in quanto rimesso al margine di apprezzamento del legislatore (Corte costituzionale 23 ottobre 2019, n. 221, e Corte costituzionale 20 ottobre 2020, n. 230) — e il diritto del nato allo *status filiationis*, che riceve invece tutela costituzionale diretta agli artt. 2, 3 e 30 Cost., si vedano, fra molti, A. Sassi, *La genitorialità nel sistema di protezione della persona*, cit., p. 38 ss.; A. Palazzo, *La filiazione*, cit., p. 247 ss.; M. Sesta, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2021, p. 763 ss. Tale distinzione, avallata dalla giurisprudenza costituzionale più recente, costituisce — come si vedrà — la chiave per superare le obiezioni di matrice 'volontaristico-individualistica' rivolte alla pronuncia n. 68/2025.
- 15 Per il *discrimen* tra «aspirazione» e «diritto», la cui estraneità reciproca non è né casuale né accidentale ma riflette la struttura fondamentale dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce diritti inviolabili e doveri inderogabili, v. A. Nicolussi, *Diritto di famiglia e cambiamento*, in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 1048 ss., spec. p. 1056. La critica 'volontaristica' al paradigma del consenso nella p.m.a. — secondo cui esso trasformerebbe «desiderio» in «pretesa» — non coglie la duplice caratterizzazione della responsabilità *ex art.* 30 Cost.: la quale è *dovere* verso il figlio, prima ancora che diritto verso lo Stato. La pronuncia n. 68/2025 si iscrive coerentemente in questo modello, ribadendo che «non è in discussione un preteso 'diritto alla genitorialità' in capo a coloro che si prendono cura del bambino».

riale condiviso.

Possono così essere superate le obiezioni — pur autorevolmente sostenute — di matrice volontaristico-individualistica, secondo cui la pronuncia n. 68/2025 sarebbe l'esito di una «taumaturgia della nascita» che disancorerebbe lo *status filiationis* «da ogni valutazione in chiave di liceità/illiceità della condotta preordinata a conseguirlo»¹⁶. Tale lettura — pur ricca di suggestioni concettuali — confonde, a parere di chi scrive, due piani che la Consulta ha avuto cura di tenere distinti: l'uno, quello del rapporto tra l'adulto e l'ordinamento, ove permane la legittimità del divieto di accesso alle tecniche per le coppie omoaffettive — non a caso esplicitamente ribadito dalla coeva pronuncia n. 69/2025 sull'accesso alla p.m.a. della donna *single*¹⁷ —; l'altro, quello del rapporto tra il minore e l'ordinamento, ove la condotta degli adulti — sia pur posta in essere *contra legem* — non può riverberare, in via sanzionatoria mediata, sulla persona del nato, che resta «mero portatore delle conseguenze del comportamento» dei genitori, secondo la formula consacrata da Corte costituzionale n. 494/2002.

Né può obiettarsi — con parte della dottrina — che il consenso al percorso di p.m.a. trasformerebbe il «desiderio» in «pretesa giuridicamente tutelabile, a guisa di diritto soggettivo» dell'adulto¹⁸. La lettura, assai suggestiva nel suo crinale critico, manca tuttavia di confrontarsi con la ricchezza dell'architettura normativa che la stessa l. n. 40/2004 — anche antecedentemente alle declaratorie di incostituzionalità — edificava intorno al consenso. Nel sistema della l. n. 40/2004, il consenso opera come *irrevocabile* dal momento della generazione dell'embrione, in conseguenza dell'accesso infor-

- 16 Posizione fortemente critica nei confronti dell'orientamento affermato dalla decisione in commento è quella di A. Spadafora, *La genitorialità e le attuali impellenze dell'«utopia bio-volontaristica»*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 4/2025, p. 1423 ss., il quale individua nella pronuncia un esito dell'«edonismo libertario» degli adulti e una «taumaturgia della nascita». L'argomento, pur autorevolmente sostenuto, si fonda sull'assunto che il consenso al percorso procreativo costituisca «pretesa giuridicamente tutelabile, a guisa di diritto soggettivo» dell'adulto: lettura che — come chiarito nel testo — non coglie compiutamente la distinzione, accuratamente posta dalla pronuncia, tra l'aspirazione dell'adulto alla genitorialità (che resta sul piano del rapporto con il legislatore, soggetta al margine di apprezzamento) e il diritto fondamentale del nato a vedersi affermato lo *status filiationis*. In senso ulteriormente critico, ma con accenti differenti, E. Bilotti, *La tutela dei nati contra legem*, in centrostudililaoatino.it, secondo cui il rimedio apprestato dalla Consulta sarebbe «peggiore del male».
- 17 Corte costituzionale, 22 maggio 2025, n. 69, in *Famiglia e diritto*, 2025, 10, p. 869, su cui G. Bevivino, *L'interesse del minore quale criterio (non sempre correttamente) applicato dalle recenti sentenze nn. 68 e 69 della Corte costituzionale*, cit., p. 517 ss.
- 18 Sul punto, criticamente, A. Spadafora, *op. cit. supra*, spec. p. 1430 ss., per cui la pronuncia esprimerebbe un «edonismo libertario» cui occorrerebbe opporre il primato della verità biologica. Primato contraddetto dal sistema delle decadenze imposte dalla riforma del 2012/2013 alle azioni dirette a contestare lo *status* non veridico, dalla subordinazione dell'azione proposta in nome del figlio minore al vaglio di corrispondenza al suo interesse, su cui v. tra le molte, Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 2016 n. 26767, in *Diritto e giustizia*, www.dirittoegiusustizia.it, 2017, 1, p. 3 ss., con nota di F. Valerio, *L'interesse del minore prevale sull'esigenza di affermare la verità biologica*, Cassazione civile, Sezione I, 3 aprile 2017, *ivi*, 2017, 60, p. 2 ss., con commento di A. Di Lallo, *Non è automatico il favor veritatis*, e dagli stessi artt. 8 e 9 l. 40/2004, che affermano lo *status* nei confronti degli adulti che hanno richiesto l'applicazione delle tecniche di p.m.a., lo rendono incontestabile, mentre lo negano nei confronti del donatore, che sarebbe genitore biologico. Biologia difficile anch'essa a definirsi, anche a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 269 c.c., che fonderebbero il primo la maternità della donna a cui appartenessero gli ovociti impiegati, in conseguenza della prova della trasmissione dei geni, l'altro quella della partoriente, nelle tecniche di ROPA, su cui *infra*, e, in giurisprudenza, Cassazione civile, Sezione I, 30 settembre 2016, n. 19599, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 362, con nota di G. Palmeri, *Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same sex*, su cui S. Stefanelli, *Status, discendenza e affettività nella filiazione omogenitoriale*, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 83 ss.; I. Riviera, *La trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero tra tutela dell'ordine pubblico internazionale e superiore interesse del minore*, in *questa Rivista* 1/2017, p. 70 ss.

mato alle tecniche (art. 6, terzo comma); fonda lo *status* del nato come figlio della coppia, precludendo le azioni demolitorie del genitore non biologico (art. 8); impedisce, infine, la costituzione di qualsiasi rapporto giuridico tra donatore di gameti e nato (art. 9, terzo comma), a dispetto della filiazione ingenerata. Si tratta, evidentemente, di un sistema in cui il consenso non si limita a realizzare un desiderio dell'adulto, ma cristallizza la sua assunzione di responsabilità irrevocabile, perché preordinata alla tutela del nato¹⁹. Di siffatta architettura normativa la pronuncia in commento non costituisce sovversione, bensì coerente svolgimento: il consenso, già fondamento della filiazione all'interno della coppia eterosessuale che ricorre alla p.m.a. eterologa, viene riconosciuto — su impulso costituzionale — anche all'interno della coppia femminile, in ragione della medesima *ratio* di protezione del nato.

Una notazione ulteriore. L'obiezione fondata sulla supposta «ipostatizzazione» dell'interesse del minore — che diverrebbe valore «tiranno» rispetto agli altri contro interessi in gioco — non coglie il rigore con cui la Consulta perimetra il proprio decum. La decisione ribadisce esplicitamente, secondo la pacifica interpretazione, che l'interesse del minore non è tiranno, e «non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto a ogni altro controinteresse in gioco». In esito a tale verifica, la Corte conclude per l'assenza, nella fattispecie, di un controinteresse di pari rango costituzionale, sicché «non si pone un problema di bilanciamento». La situazione cambierebbe, invece, con riguardo alla gestazione per altri, ove la dignità della donna gestante è definita in termini di un controinteresse effettivo: ed è su questo assunto che la stessa pronuncia distingue radicalmente le due fattispecie, lasciando intatta la preclusione al riconoscimento automatico per i nati da g.p.a.²⁰. La struttura del giudizio è, dunque, tutt'altro che monistica: si fonda piuttosto su un'attenta diagnosi della topografia degli interessi in gioco, che — sotto il primo profilo — si rivelano apparentemente confliggenti, ma in realtà non tali, in difetto di un controinteresse di rango costituzionale.

3. Lo stato unico di figlio e il precedente della filiazione incestuosa

Il filo conduttore della motivazione si incentra sullo stato unico di figlio, introdotto dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, e attuato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154²¹. La Consulta ribadisce che, in forza del nuovo art. 315 c.c., «tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all'interno del

- 19 Sull'«assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A.», v. Corte costituzionale, 24 luglio 2023, n. 161, cit., par. 11.4 cons. dir. Sul tema, anche per la ricostruzione storica del principio, M. D'Auria, *Il principio del consenso nella procreazione medicalmente assistita*, in *Accademia*, 2025, p. 495 ss.; D. Giunchedi, *La madre intenzionale, il progetto procreativo e l'assunzione della responsabilità genitoriale (nota a Corte costituzionale, 22 maggio 2025, n. 68)*, in *Famiglia*, 2025, p. 539 ss.
- 20 Sull'identità personale del nato come elemento costitutivo dello *status filiationis* — e sul correlativo obbligo statale di garantire un'effettiva tutela attraverso il riconoscimento dei legami di *filiation* con entrambi i genitori che hanno voluto la nascita —, oltre alla giurisprudenza della Corte Edu richiamata *infra*, nt. 82, v. M.P. Iadicicco, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 11 ss., e, in estensione al particolare profilo della filiazione, E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2016, spec. p. 25 ss.; A. Schillaci, *op. ult. cit.*, per l'osservazione che la pronuncia n. 68/2025 — ben lungi dal sostenere un'accezione 'volontaristica' della genitorialità — pone al centro la responsabilità derivante dal consenso, declinata quale «titolarità giuridica di quel fascio di doveri».
- 21 Sui caratteri unitari dello *status filiationis* all'esito della riforma di cui alla l. 10 dicembre 2012, n. 219, e al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, v. M. Sesta, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2013, p. 231 ss.; A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., p. 6 ss.; A. Palazzo, *La riforma dello status di filiazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2013, p. 245 ss.

matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-bis c.c.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 c.c.)». Il principio, già implicito nella declaratoria di Corte costituzionale n. 79/2022 sulla parentela del minore adottato in casi particolari²², opera, in questo caso, come criterio ermeneutico che sostiene l'intera disciplina della filiazione, assicurando che le differenze nell'accertamento del relativo titolo non si traducano in differenze nella filiazione-rapporto²³.

La radice dell'argomento è nel celebre precedente relativo ai figli generati da rapporto incestuoso²⁴, esplicitamente citato e fondamentale anche nell'argomentazione dell'ordinanza interlocutoria di cui si tratterà più avanti. Dichiarando l'incostituzionalità del divieto di esperire l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità incestuosa, la Consulta aveva chiarito che l'illiceità penale della condotta dei genitori non legittima una *capitis deminutio* perpetua e irrimediabile, come conseguenza oggettiva del comportamento degli adulti, e per questo non può precludere ai figli l'acquisizione di un pieno *status filiationis*, pena la strumentalizzazione dei minori, che restano «meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori». Il principio, ora integralmente recepito anche nell'art. 251 c.c. (come novellato dalla riforma del 2012), è eretto a guida nella valutazione delle filiazioni «vietate»: tanto vale a fortiori quando, come nella p.m.a. eterologa praticata all'estero in coppia femminile, l'atto procreativo non integra alcuna condotta penalmente rilevante ed è pienamente conforme alla *lex loci*²⁵.

In tale prospettiva, l'afflato paidocentrico della sentenza n. 68/2025 non rappresenta una rottura, ma il completamento di un percorso ormai consolidato. L'unicità dello stato di figlio, preconizzata da autorevole dottrina ben prima dell'unificazione legislativa²⁶, era stata sancita per i nati da incesto, esaltata da Corte costituzionale n. 79/2022 per gli adottati in casi particolari, e oggi viene chiamata a valere anche per i nati da p.m.a. eterologa in coppia di donne. Resta, è vero, la cesura — segnata dalla stessa pronuncia in commento — rispetto ai nati da gestazione per altri, rispetto ai quali la Corte ha riservato un giudizio «radicalmente diverso» in ragione del controinteresse alla dignità della gestante: nodo, questo, sul quale grava ora l'ordinanza che propone la rimessione alle Sezioni Unite di cui si dirà più avanti.

-
- 22 Corte costituzionale, 23 febbraio 2022, n. 79, in *G.U.*, I serie spec., 30 marzo 2022, n. 13, e in www.questionegiustizia.it, con commento di G. Ferrando, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela*; sia consentito, anche per gli ulteriori riferimenti, il rinvio a S. Stefanelli, *Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari: limiti applicativi e istanze di tutela dei nati da p.m.a. in coppia femminile e g.p.a.*, cit.
- 23 Corte costituzionale, 28 marzo 2022, n. 79, par. 7.1.1 cons. dir.; in dottrina v. A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., p. 302 ss., che già evidenziavano la necessità di un'interpretazione coerente con l'unicità dello *status filiationis*.
- 24 Corte costituzionale, 28 novembre 2002, n. 494, ampiamente richiamata, anche per i successivi sviluppi, in A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., p. 478 ss.; conforme, in seguito alla riforma del 2012-2013, Corte costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 50, in *Giurisprudenza italiana*, 2006, p. 2242 ss., e in *Foro italiano*, 2006, I, p. 966 ss.
- 25 Così rispettando il principio di tipicità, ma aprendo, altresì, la questione attinente all'applicabilità degli artt. 8 e 9 citt. alla procreazione amicale, con autoinseminazione, ovvero a quella realizzata a dispetto della legislazione applicabile per territorio, rispetto alle quali non sussisterebbe neppure l'informazione adeguata, anche con riferimento agli effetti del consenso, a cui il cit. art. 6 ne subordina l'irrevocabilità.
- 26 In tal senso ancora A. Sassi, *op. cit. supra*, p. 33 ss.; A. Palazzo, *La filiazione*, II ed., cit., p. 467 ss.

4. L'azione di accertamento giudiziale ex artt. 269 e 273 c.c. e il consenso da comportamenti concludenti

La declaratoria di incostituzionalità ha effetto *erga omnes*, destinata com'è ad applicarsi alle situazioni e ai rapporti ancora pendenti, in forza degli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, l. n. 87 del 1953. Tuttavia, la portata innovativa della pronuncia non si esaurisce nel rimuovere la preclusione al riconoscimento successivo della madre intenzionale, aprendo la strada anche all'azione di accertamento giudiziale della genitorialità, ai sensi degli artt. 269 e 273 c.c., a tutela del nato che — per qualunque ragione — non sia stato riconosciuto da entrambe le donne nell'atto di nascita.

Un'applicazione paradigmatica dell'assunto si rinviene nella pronuncia di merito²⁷, che ha accolto il ricorso del curatore speciale di due minori volto ad accertare lo stato di figlie della *partner* della madre partoriente, deceduta nel corso del processo. Il caso riguarda due bambine nate da p.m.a. eterologa praticata all'estero secondo la *lex loci*, all'esito del progetto procreativo condiviso da una coppia di donne, unite in una relazione da quasi vent'anni, conviventi e poi unite civilmente. Il consenso informato alla p.m.a. da cui era nata la primogenita era stato sottoscritto solo dalla madre biologica, mentre per la secondogenita avevano potuto esprimerlo entrambe le donne, e per entrambe le bambine gli atti di nascita indicavano la sola partoriente come madre.

Sopravvenuta la pronuncia di incostituzionalità è divenuto impossibile il riconoscimento volontario in seguito al decesso della madre intenzionale (testatrice in favore della medesima compagna), il curatore ha esercitato l'azione di accertamento ex artt. 269 e 273 c.c., e il Tribunale l'ha accolta valorizzando — tra l'altro — il fatto che, secondo il principio di diritto enunciato dalla sentenza costituzionale, il consenso al ricorso alle tecniche di p.m.a. costituisce «assunzione di responsabilità» che fonda lo *status filiationis* a prescindere dalla forma con cui sia stato manifestato²⁸. Per la primogenita, in particolare, il consenso è stato desunto — in ossequio all'art. 9, comma 1, l. 40/2004 — da comportamenti concludenti di portata univoca: la partecipazione congiunta ai colloqui medici, l'acquisto di un appartamento più ampio in vista dell'ampliamento del nucleo familiare, la partecipazione al parto, la presa in carico economica della famiglia, la cura quotidiana della bambina²⁹. Tale impostazione, lungi dal costituire una forzatura, si pone in coerenza con il sistema della l. 40/2004, e con la giurisprudenza di legittimità che, in fattispecie distinta ma sistematicamente affine, ne aveva applicato l'art. 8 alla p.m.a. omologa *post mortem*, in forza del consenso espresso in vita dal marito, senza, peraltro, valorizzare il legame genetico ma solo la di lui assunzione di responsabilità rispetto alla vita destinata a generarsi dopo la sua dipartita³⁰.

27 Tribunale di Trieste, Sezione civile, 3 dicembre 2025, n. 1025/25, Pres. est. Fanelli, in [Retelenford.it](https://www.retelenford.it), accerta la maternità di donna deceduta nei confronti delle figlie minori nate da p.m.a. praticata all'estero, sulla base, per la primogenita, di comportamenti concludenti che hanno integrato il consenso, e, per la secondogenita, della formale sottoscrizione del consenso informato presso la clinica estera.

28 M. Astone, *Lo «status» del nato ad iniziativa di una coppia femminile: un passo in avanti nell'attuazione del «paidocentrismo» costituzionale*, commento alla sentenza n. 68/2025, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2025, p. 690 ss.; M. Astone, *Procreazione medicalmente assistita e dinamiche del consenso (riflessioni a margine di Corte costituzionale 24 luglio 2023 n. 161)*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2023, p. 706 ss.

29 Tribunale di Trieste n. 1025/25, cit., applica esplicitamente, ai nati da p.m.a. eterologa praticata all'estero in coppia femminile, gli artt. 269 e 273 c.c., valorizzando — per la primogenita, nata in epoca anteriore al consenso informato sottoscritto dalla sola madre biologica — i comportamenti concludenti tenuti dalla compagna durante il percorso medico, la partecipazione a tutte le visite, la presenza al parto, la presa in carico economica e la stabile convivenza protrattasi per quasi vent'anni, sino all'unione civile e alla designazione di erede universale per testamento.

30 Sull'inquadramento sistematico dell'azione di accertamento della paternità per p.m.a. eseguita *post mortem*, anche in

Ciò in ragione dei rapporti tra accertamento della filiazione e responsabilità genitoriale — anche per la responsabilità aquiliana che discende dal mancato, colposo, accertamento — cui la dottrina ha dedicato significativo approfondimento sistematico a cui, per i limiti dell'attuale sede, si rinvia³¹.

Una conseguenza ulteriore, già autorevolmente argomentata, riguarda l'eclissi del brocardo *consensus non facit filios*: pacifico nella tradizione codicistica delle azioni di accertamento e di disconoscimento, fondate sulla discendenza genetica (artt. 263, 269 ss. c.c.), esso cede oggi il passo — limitatamente alla filiazione da p.m.a. eterologa — a un nuovo paradigma in cui il consenso assurge a titolo costitutivo dello *status*, secondo l'espressa enunciazione degli artt. 8 e 9, primo e terzo comma, della l. n. 40/2004³². Specularmente, non può trovare applicazione, alla p.m.a. eterologa praticata in coppia di donne, l'art. 250, quarto comma, c.c., sull'assenso del genitore che per primo abbia riconosciuto: pena la vanificazione di quell'«automatismo» più volte affermato dalla Consulta rispetto alla costituzione dello stato di figlio di entrambe le donne sin dalla nascita³³.

L'ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale, oltre che del riconoscimento volontario, era del resto adombrata già da Corte costituzionale n. 32/2021, tra le astratte modalità di tutela del minore nato da p.m.a. praticata da due donne³⁴. La sua applicazione esplicita ad opera del Tribunale di Trieste segna il primo, importante banco di prova del nuovo paradigma: la responsabilità da consenso, fondamento dello *status filiationis*, è azionabile anche dal figlio (tramite curatore speciale) o dalla madre biologica, senza essere consegnata alla mera disponibilità del *partner* intenzionale³⁵. L'assunto attinge la sua coerenza dalla giurisprudenza costituzionale che, già con la sentenza n. 347/1998³⁶ e poi con la n. 161/2023, ha riconosciuto nel consenso alla p.m.a. il «titolo idoneo a fondare

fattispecie analoghe, ma con riferimento alla p.m.a. omologa, cfr. Cassazione civile, Sezione I, 15 maggio 2019, n. 13000, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, 6, p. 1282 ss., e in *Diritto di famiglia e delle persone.*, 2019, 3, p. 1229 ss., con commento di F. Zappatore, *Fecondazione omologa c.d. post mortem: regole e principi di determinazione dello status filiationis in una recente pronuncia di legittimità*, che ha riconosciuto lo *status filiationis* del nato da fecondazione omologa in forza del consenso espresso in vita dal marito, deceduto prima della generazione dell'embrione.

- 31 Sui rapporti tra accertamento della filiazione e responsabilità genitoriale, A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., pp. 11 ss., 587 ss. e 614 ss.
- 32 L'architettura della l. n. 40/2004, anche prima delle declaratorie di incostituzionalità, esprimeva una compiuta eclissi del brocardo *consensus non facit filios*: il consenso opera come irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo (art. 6, terzo comma); fonda lo *status* di figlio matrimoniale o non matrimoniale del nato, precludendo le azioni demolitorie del *partner* che abbia prestato il proprio consenso, anche per fatti concludenti (art. 9); preclude qualsiasi relazione giuridica parentale (ossia lo *status filiationis*) tra donatore/donatrice di gameti e nato (art. 9, terzo comma). Per una ricostruzione sistematica cfr. M. Gattuso, *op. cit.*; S. Stefanelli, *op. ult. cit.*
- 33 L'art. 250, quarto comma, c.c. subordina il riconoscimento successivo all'assenso del genitore che per primo abbia riconosciuto, salvo provvedimento giudiziale che tenga luogo del consenso mancante. Tale meccanismo, pacificamente operante nella filiazione naturale, non può trovare applicazione alla p.m.a. eterologa praticata in coppia di donne, pena la vanificazione del «riconoscimento automatico sin dalla nascita» sancito da Corte costituzionale n. 68/2025, parr. 12-14 cons. dir. Così, tra gli altri, S. Stefanelli, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, e Id., *op. ult. cit.*
- 34 Esso peraltro era stato adombrato come una delle astratte modalità di tutela del minore nato da p.m.a. praticata da due donne, già da Corte costituzionale 9 marzo 2021, n. 32, par. 2.4.1.4 cons. dir.
- 35 M. Gattuso, *Un bambino e le sue mamme: dall'invisibilità al riconoscimento ex art. 8 legge 40*, in *Questione giustizia*, www.questionegiustizia.it, 16 gennaio 2018; S. Stefanelli, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, cit., p. 133 ss., spec. p. 265 ss.
- 36 Corte costituzionale, 26 settembre 1998, n. 347, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1999, I, p. 53 ss., con nota di E. Palmerini, *Il disconoscimento di paternità del nato da fecondazione eterologa*, principio successivamente trasfuso nel vigente art. 9 l. 19 febbraio 2004, n. 40.

lo *status filiationis*»³⁷.

5. L'«inidoneità di tipo strutturale» dell'adozione in casi particolari

Snodo argomentativo della sentenza n. 68/2025, e premessa logica del passaggio dal precedente monito alla recente declaratoria, è l'accertamento dei limiti normativi che fanno dell'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983, pur all'esito degli interventi del giudice delle leggi e dell'interpretazione di legittimità³⁸, un istituto strutturalmente inadeguato a soddisfare l'interesse del minore al riconoscimento dello stato di figlio, sin dalla nascita³⁹. Si tratta di un mutamento radicale di prospettiva: laddove la pronuncia n. 32/2021 si era arrestata alla soglia della declaratoria di incostituzionalità, ritenendo l'adozione in casi particolari «non del tutto adeguata», la pronuncia in commento giunge a definire apertamente una «vera e propria inidoneità di tipo strutturale», qualifica espressamente riferibile — sotto questo specifico profilo — anche ai figli nati da gestazione per altri⁴⁰.

Sono i termini della prospettata questione di legittimità costituzionale ad aver aperto la strada a tale avanzamento, come evidenzia la motivazione in diritto⁴¹: allora si denunciava l'illegittimità dell'art. 46 l. 184/1983, ed un eventuale accoglimento avrebbe posto in condizioni differenti i nati da p.m.a. in coppia femminile per cui fosse negato l'assenso all'adozione domandata dalla madre intenzionale, da coloro per cui fosse prestato o la cui adozione non fosse domandata. Nella più recente occasione, al contrario, il giudizio *a quo* evidenziava il pieno consenso delle due donne al riconoscimento, e prima ancora all'applicazione delle tecniche, in cui la Consulta legge un «adeguato fondamento

37 Corte costituzionale, 24 luglio 2023, n. 161, in *Giurisprudenza italiana*, 2023, 10, p. 2028 ss., par. 11.4 cons. dir.: «l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 — che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA — esprime la assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A.».

38 Corte costituzionale n. 79/2022, riguardo alla parentela dell'adottato cit.; Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 29 agosto 2023, n. 25436, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2024, 2, p. 573 ss. sul superamento del mancato assenso, quando non corrisponda all'interesse del minore, ossia quando si sia realizzato tra quest'ultimo e il genitore d'intenzione il legame esistenziale che costituisce il presupposto dell'adozione.

39 Corte costituzionale n. 68/2025, cit., par. 8.1 cons. dir. Sul mutamento di approccio rispetto alla precedente giurisprudenza costituzionale — caratterizzato dal passaggio dalla qualificazione dell'adozione in casi particolari come rimedio «non del tutto adeguato» (Corte costituzionale n. 32/2021) a quella di istituto strutturalmente inidoneo (Corte costituzionale n. 68/2025) —, v. I. Tardia, *Dalla «genetica» alla «relazione»*, cit., p. 1 ss. (e ivi il richiamo, particolarmente efficace, alla «inerzia legislativa come *vulnus* sistemico»). Il punto di rottura va apprezzato anche nella cornice più ampia delle «addizioni di sistema» che caratterizzano la recente giurisprudenza costituzionale in materia di filiazione, su cui v. S. Talini, *Le addizioni di sistema. A proposito di interventi manipolativi e silenzi legislativi*, cit., p. 154 ss.

40 Vi è — anche fra i primi commentatori — chi ha tentato di ridurre la portata sistemica della pronuncia, evidenziando i suoi limiti applicativi e denunciandone presunti effetti pratici limitati: così R. Marini, *Molto rumore per nulla... o per poco... in tema di Procreazione Medicalmente Assistita*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 3/2025, p. 830 ss. La lettura, pur argomentata, sottovaluta — a parere di chi scrive — la rilevanza ricostruttiva dell'affermazione, nuova nei termini, secondo cui l'adozione in casi particolari soffre di «vera e propria inidoneità di tipo strutturale»: qualifica che — come si è visto — rompe il precedente equilibrio raggiunto dalla giurisprudenza costituzionale tra non completa adeguatezza del rimedio e discrezionalità legislativa, e apre la strada — seppure con accenti diversi — anche al ripensamento del modulo di tutela per i nati da g.p.a.

41 Corte costituzionale, 22 maggio 2025, n. 68, cit., par. 2.2 cons. dir.

per il sorgere della responsabilità genitoriale anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica, fondata, in base all'art. 6 della l. n. 40 del 2004, sul consenso comune al progetto di genitorialità, ritenuto titolo idoneo a fondare lo *status filiationis*⁴².

Le ragioni dell'inadeguatezza sono molteplici, e tutte — per così dire — convergenti. La prima, e a parere di chi scrive centrale, sta nella circostanza che «l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione»: «si lascia completamente alla volontà proprio di chi ha condiviso il ricorso alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali conseguenti alla sua scelta»⁴³. È paradossale, questo, che non può sfuggire alla riflessione sistematica: da tempo, la stessa Consulta ha affermato che dalla scelta di accedere alla p.m.a. discende un fascio di doveri da cui i genitori non possono sottrarsi *ad libitum*, ed eppure il prototipo adottivo consegna l'instaurazione del rapporto al solo volere dell'adottante, sicché — proprio nelle situazioni più delicate, quali la crisi della coppia, la morte di uno dei *partner*, la sopravvenuta indisponibilità — il vincolo affettivo e sociale resta privo di veste giuridica. Né — vale la pena rammentarlo — la giurisprudenza di legittimità che ha circoscritto la portata preclusiva del dissenso del genitore biologico *ex art. 46 l. n. 184/1983* ai soli casi in cui la sua opposizione sia razionalmente orientata all'interesse del minore⁴⁴ vale a colmare la lacuna: il dissenso ostativo dell'altro genitore biologico è cosa diversa dal difetto *tout court* della domanda di adozione, riguardo al quale l'interpretazione giurisprudenziale non potrebbe — senza scivolare verso un completo sovvertimento del principio generale della domanda — supplire. Soccorre, sul punto, lo stesso art. 99 c.p.c., laddove si noti che non ad un diritto dell'adottante genitore si deve assicurare tutela, mediante il giudizio, ma di quello, fondamentale, del figlio alla genitorialità, e alla conseguente assunzione dei doveri di responsabilità: al contrario, all'ammissione del riconoscimento consegue, come abbiamo visto, l'azione giudiziale diretta ad ottenere la pronuncia, *ex art. 269 c.c.*

A questa criticità d'impianto si somma, comunque, il fattore tempo. L'adozione «non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento»; e «vi sono costi legati alla necessaria difesa tecnica e tempi, di certo non brevi, posti dalla natura stessa dell'istruttoria richiesta per tale procedimento, che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 184 del 1983, prevede il coinvolgimento dei servizi locali e degli organi di pubblica sicurezza»⁴⁵. Si tratta di una scansione temporale coerente con la *ratio* dell'istituto adottivo — concepito per minori dei quali è necessario verificare l'inserimento in un ambiente familiare distinto e ulteriore rispetto a quello di nascita, e la concreta rispondenza dell'adozione al loro interesse, in applicazione e all'esito di un'interpretazione evolutiva che aveva fatto della lett. d) dell'art. 44 una vera e propria clausola di chiusura del sistema⁴⁶ —, ma del tutto fuori asse rispetto a famiglie che siano tali sin dalla nascita del bambino, già coese sul piano affettivo, sociale e — in molti casi — giuridico, per effetto dell'unione civile dei genitori. Lo coglie con efficacia un primo, autorevole commentatore, secondo cui «altro è dare una famiglia a un minore che ne è privo o aggiungere un genitore a una costellazione familiare già esistente; altro è riconoscere una famiglia che è tale fin dalla nascita del mino-

42 Corte costituzionale n. 68/2025, par. 6 cons. dir.

43 Corte costituzionale n. 68/2025, par. 9.3 cons. dir.

44 Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 29 agosto 2023, n. 25436, cit.

45 Corte costituzionale n. 68/2025, par. 9.3 cons. dir. (richiamo).

46 Sull'evoluzione interpretativa dell'art. 44, lett. d), della l. 4 maggio 1983, n. 184, sia consentito il rinvio a S. Stefanelli, *Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari*, cit., parr. 1 e 7; v. anche Cassazione civile, Sezione I, 22 giugno 2016, n. 12962, in *Foro italiano*, 2016, I, p. 2342 ss., e Cassazione civile, sezioni unite, 8 maggio 2019, n. 12193, in *Articolo29* (<https://www.articolo29.it/>); Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162, in *Foro italiano*, 2023, I, p. 83 ss., con nota di G. De Marzo, *Interesse del minore, genitore d'intenzione e (guasti della) maternità surrogata*.

re»⁴⁷.

Va, infine, evidenziato un ulteriore e più sottile, eppure non meno significativo, *vulnus*, che attiene al difetto di legittimazione attiva in capo al minore — direttamente o tramite il proprio rappresentante legale — e alla stessa madre (partoriente) che lo abbia riconosciuto. La Consulta lo rileva *ex professo*: «non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) né, tantomeno, in capo alla madre biologica e, più in generale, nessuno strumento di tutela è accordato agli stessi per l'eventualità in cui la madre intenzionale decida di non procedere all'adozione»⁴⁸. Si supera così, sul piano argomentativo, l'angusta lettura — originariamente dominante — che individuava nell'adozione in casi particolari un «diritto del genitore intenzionale», anziché del minore: lo statuto di protezione di quest'ultimo non può, all'evidenza, dipendere dall'iniziativa di colui che, della responsabilità, dovrebbe essere il primo destinatario.

Sul piano della disciplina applicativa, alcune conseguenze meritano di essere puntualmente segnalate. Il Sindaco, in veste di ufficiale di stato civile, riceverà la dichiarazione di riconoscimento dalla madre intenzionale facendo riferimento al consenso a suo tempo prestato all'applicazione delle tecniche di p.m.a., senza tuttavia esigere produzione documentale del consenso medesimo: lo *status*, infatti, sorge anche ove esso sia ricavabile da atti concludenti (argomentando *ex art. 9*, primo comma, l. n. 40/2004), e la dichiarazione *ex art. 250 c.c.* è atto unilaterale di assunzione di responsabilità — esposto, semmai, all'impugnazione *ex art. 263 c.c.* ove non veritiero, ma non certo alla verifica della trasmissione dei geni, in sede di formazione dell'atto⁴⁹. In senso contrario, peraltro, parrebbe essersi orientata la prassi ministeriale⁵⁰. La disciplina del cognome dei figli, per altro verso, sarà quella di cui all'art. 262 c.c., nella formulazione oggi vigente in esito alle declaratorie della Consulta⁵¹: ulteriore differenza, questa, rispetto all'adozione in casi particolari, che mutua dalla disciplina codicistica la regola dell'aggiunta del cognome dell'adottante.

Va pure rammentato che il riconoscimento da parte della madre intenzionale è ammissibile anche nei confronti del figlio già adottato in casi particolari: per un verso, in quanto lo *status* conseguente al riconoscimento è più ampio, costituendo anche i diritti successori dell'adottante, in linea con la famiglia parentale; per altro verso poiché la filiazione adottiva in casi particolari si aggiunge — e non rimuove — il rapporto giuridico con la famiglia di origine. In conseguenza del perfezionarsi del ricono-

47 A. Schillaci, *Un quadro sempre più nitido*, cit., il quale ravvisa nella pronuncia un definitivo superamento del nesso sistematico tra l'ambito di applicazione dell'art. 8 e il carattere eterosessuale della coppia quale requisito per l'accesso alla p.m.a.

48 Ancora Corte costituzionale n. 68/2025, par. 9.3 cons. dir.

49 Cfr. M. Astone, *Lo «status» del nato ad iniziativa di una coppia femminile: un passo in avanti nell'attuazione del «paidocentrismo» costituzionale*, cit., p. 697. Il sistema codicistico, quanto al riconoscimento, prevede l'impugnazione per difetto di veridicità ai sensi degli artt. 263 ss. c.c.; l'art. 9, primo comma, della l. n. 40/2004 preclude però tale azione nei confronti dell'uomo che abbia espresso il proprio consenso all'applicazione di tecniche di p.m.a. eterologa. Sull'architettura del consenso come deroga al brocardo, M. Gattuso, *Un bambino e le sue mamme: dall'invisibilità al riconoscimento ex art. 8 legge 40*, in *Questione giustizia*, www.questionegiustizia.it, 16 gennaio 2018.

50 In senso contrario alla Circolare dei Servizi demografici del 30 maggio 2025, su cui *infra*, v. Min. Interno, *Parere* 1° agosto 2025, in esito a Corte costituzionale n. 68/2025, che ha ritenuto necessaria la previa dimostrazione documentale del consenso prestato all'applicazione delle tecniche. La lettura, tuttavia, pare confliggere con l'art. 9, primo comma, della l. n. 40/2004 e con la natura unilaterale della dichiarazione di riconoscimento *ex art. 250 c.c.*

51 La disciplina del cognome dei figli (art. 262 c.c.), come rimodellata dalle pronunce della Consulta, sarà rimessa all'accordo tra le genitrici e potrà condurre — nei limiti previsti dalla disciplina codicistica — alla trasmissione di entrambi i cognomi, nell'ordine concordato o stabilito dal giudice. Si segna così un'ulteriore differenza rispetto all'adozione in casi particolari, che mutua dall'adozione codicistica la regola dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottato (art. 55 l. n. 184/1983 e art. 299 c.c.).

scimento, si apre piuttosto la via alla revocazione della sentenza di adozione in casi particolari precedentemente intervenuta, in attuazione dell'art. 293 c.c. e in ragione della sopravvenuta condizione di figlio in capo all'adottato, sebbene appaia arduo riscontrare un interesse ad agire in tal senso, in capo alle parti di quel giudizio⁵².

L'adozione in casi particolari — anche dopo che Corte costituzionale n. 79/2022 ha rimosso la preclusione all'instaurarsi della parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante, e malgrado il progressivo riequilibrio della disciplina del dissenso del genitore biologico cui si è fatto cenno — resta infine, *quoad effectum*, prototipo «meno pieno e garantito» rispetto al riconoscimento. Lo evidenzia, ancora, il rinvio dell'art. 55 l. n. 184/1983 all'art. 300 c.c. e — di riflesso — all'art. 304 c.c., che esclude la successione legittima dell'adottante rispetto all'adottato premorto, mentre l'art. 51 e l'art. 52 l. cit. assoggettano lo *status* così costituito al regime della revoca per gravi reati o per violazione dei doveri genitoriali, in modo assolutamente incompatibile con uno *status* fondato sull'originaria assunzione della responsabilità genitoriale, per riconoscimento⁵³. Non si tratta, dunque, di mero divario di forma, ma di una differenza di contenuto sostanziale, il cui mantenimento — alla luce del principio di unicità dello stato di figlio — non trova giustificazione assiologica.

6. L'attuazione giurisprudenziale

La Corte di cassazione ha già dato seguito al *decisum* della Consulta in due decisioni che meritano di essere lette congiuntamente, anche perché — al di là della soluzione concretamente accolta — disegnano con chiarezza il rapporto tra giudice ordinario, giudice di legittimità e giudice delle leggi nelle materie sensibili al cd. *turismo procreativo*. Con decisione immediatamente successiva al deposito della pronuncia di incostituzionalità⁵⁴, la S.C., nel rigettare il ricorso del Ministero dell'Interno avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia che aveva ordinato la rettificazione degli atti di nascita di due minori mediante aggiunta dell'indicazione della madre intenzionale, ha confermato il dispositivo del provvedimento impugnato «alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. 40/2004», pur correggendone «la motivazione» ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c.

È bene precisare che il decreto oggetto del ricorso erariale era stato adottato in coerenza con un indirizzo della giurisprudenza di merito che, già prima della pronuncia di incostituzionalità, aveva sostenuto la possibilità di un'interpretazione evolutiva degli artt. 8 e 9 della l. n. 40/2004, disancorandone l'applicazione dalla sussistenza dei requisiti di accesso alla p.m.a., in Italia⁵⁵. L'aspetto saliente

52 In conseguenza del perfezionarsi del riconoscimento da parte della madre intenzionale, si apre la possibilità di revocazione della sentenza di adozione precedentemente intervenuta in casi particolari, in attuazione dell'art. 293 c.c. e in ragione della sopravvenuta condizione di figlio in capo a colui che a suo tempo è stato adottato. La filiazione adottiva in casi particolari, peraltro, è di per sé additiva e non rimuove né impedisce la costituzione di rapporti giuridici con la famiglia di origine (art. 55 l. n. 184/1983 e art. 300 c.c.).

53 Corte costituzionale n. 68/2025, par. 9.3 cons. dir.

54 Cassazione civile, Sezione I, 5 giugno 2025, n. 15075, cit., a commento della quale v. A. Schillaci, op. ult. cit. La pronuncia ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno, correggendo la motivazione del decreto della Corte d'Appello di Brescia, n. 740/2023, a sua volta confermativo del decreto del Tribunale di Brescia in composizione collegiale, 16 febbraio 2023.

55 Tribunale di Bari, Sezione I, 20 luglio 2022, in [Osservatoriofamiglia.it](https://www.osservatoriofamiglia.it); per indicazioni nel medesimo senso, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, Corte d'Appello di Brescia, Sezione persone, 30 novembre 2023, n. 740 (poi confermata, *quoad effectum*, da Cassazione civile, Sezione I, n. 15075/2025, cit.); Tribunale di Pistoia, decreto 5 luglio 2018, e

della pronuncia non risiede dunque nel dispositivo, piuttosto piano, ma nell'apparato argomentativo con cui la Cassazione si distanzia dall'interpretazione evolutiva fatta propria dalla Corte d'appello, ritenendola «*contra legem*». «Nel nostro sistema, infatti, il giudice comune non è un interprete totalmente libero, ma è soggetto alla legge. Una interpretazione incompatibile con la legge non è dunque consentita, perché sostituirebbe inammissibilmente la volontà del giudice a quella del legislatore democraticamente legittimato»⁵⁶. Il giudice comune, prosegue la Corte, può attribuire al testo una portata in linea con l'evoluzione del contesto valoriale emergente dalla Costituzione e dalle Carte sui diritti, «ma senza stravolgere i significati potenzialmente ricavabili dal testo della legge»; egli deve inoltre tenere conto della «funzione coerenziatrice» che l'ordinamento assegna alla Corte di cassazione, confrontandosi con i precedenti, perché «il diritto vivente rappresenta un'opera di tessitura comune». Di fronte ad un quadro normativo letteralmente impeditivo, quale era secondo il Collegio quello dell'art. 8 prima dell'intervento additivo della Consulta, la soluzione corretta non era l'interpretazione *contra legem*, bensì il sollevamento di un incidente di costituzionalità, «consegnando le chiavi del giudizio di costituzionalità alla Corte costituzionale»⁵⁷. Tale *obiter*, come si vedrà, assume rilievo cruciale rispetto alle prospettive interpretative aperte dall'ordinanza interlocutoria sulla gestazione per altri.

La pronuncia più recente⁵⁸ si riferisce a una coppia di donne, unite civilmente, che aveva fatto ricorso in Spagna alla tecnica ROPA — *Recepción de Ovocitos de la Pareja* —, in forza della quale l'ovocita di una delle due donne era stato fecondato *in vitro* con seme di donatore anonimo e impiantato nel ventre della *partner*. L'atto di nascita della bambina, formato in Italia, conteneva il solo riconoscimento della madre partorienti; il successivo riconoscimento della madre genetica, con l'assenso della partorienti ex art. 45 d.P.R. n. 396/2000, era stato annotato dall'ufficiale di stato civile, ma la rettificazione promossa dal pubblico ministero era stata accolta in sede di reclamo dalla Corte d'appello di Milano, sull'assunto dell'inidoneità dell'atto di nascita a contenere la doppia maternità. La Cassazione, ribadendo la proponibilità dell'azione di rettificazione ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000 quale strumento di adeguamento del contenuto dell'atto al parametro della legalità interna⁵⁹, ha però accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso delle ricorrenti — cassando con rinvio a diversa sezione della

Tribunale di Bologna, decreto 6 luglio 2018, sulle prime domande di riconoscimento di figlio nato in Italia da p.m.a. praticata all'estero in coppia femminile.

- 56 Cassazione civile, Sezione I, 5 giugno 2025, n. 15075, cit., parr. 6-9 in diritto, ove si distingue la funzione coerenziatrice della Corte di cassazione e si ribadisce il limite del «cancello delle parole» all'interpretazione costituzionalmente conforme.
- 57 Cassazione civile, Sezione I, 5 giugno 2025, n. 15075, cit., parr. 7-8 in diritto: «il giudice comune ben può attribuire al testo una portata in linea con l'evoluzione del contesto valoriale emergente dalla Costituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere i significati potenzialmente ricavabili dal testo della legge»; «il giudice del merito poteva superare il *vulnus* già evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2021, non già (direttamente, per mezzo di interpretazione conforme, ma) *contra legem*, valicando cioè i cancelli delle parole in via ermeneutica, bensì sollevando un incidente di costituzionalità».
- 58 Cassazione civile, Sezione I, 25 febbraio 2026, RG n. 18484/2024, cit. (Cass. 6 marzo 2026, n. 4977 nella numerazione d'ordine cronologico). La fattispecie concerneva una minore nata in Italia con la tecnica ROPA, in cui la madre non gestante era altresì madre genetica, avendo fornito l'ovocita poi fecondato *in vitro* con seme di donatore anonimo e impiantato nel ventre della *partner*.
- 59 G. Poli, *La trascrizione dell'atto di nascita da maternità surrogata: il diritto della giurisprudenza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 6/2025, p. 2066 ss.; G. Giaimo, *La riproduzione assistita per le coppie omoaffettive e le donne singole nel giudizio della Corte Costituzionale*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2025, p. 1346 ss. Per una critica a tale orientamento sia consentito il rinvio a S. Stefanelli, *Lo stato di figlio non può essere rimosso con il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile*, in *Ius Famiglie*, <https://ius.lefebvreoggiuffre.it/>, 24 agosto 2023.

Corte di Milano — alla luce della sopravvenuta sentenza n. 68/2025⁶⁰. Con un significativo *obiter*, la decisione ha precisato che «la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 68/2025 si è pronunciata con riferimento a una madre non gestante che non era madre genetica, dando rilievo al tema dell'identità personale del nato e della relazione genitore-figlio»: con ciò chiarendo che il presupposto del riconoscimento è il consenso, non il legame genetico — il quale, quando sussiste come nella tecnica ROPA, agisce solo come *plus probatorio*⁶¹.

Dalle due pronunce — in consonanza con l'orientamento, ormai diffuso, dei primi commentatori⁶² — è dato rilevare la definitiva consacrazione del consenso quale paradigma fondante della filiazione da p.m.a., a prescindere dal sesso dei partecipanti al progetto e dall'apporto biologico di ciascuno. Il sistema codicistico — che, agli artt. 269 e ss. c.c., struttura la dichiarazione giudiziale della genitorialità intorno alla discendenza ingenerata — riceve, così, una calibratura adeguata: il nato da p.m.a. eterologa praticata all'estero in coppia femminile può vantare lo *status filiationis* sia nei confronti della donna che abbia contribuito col proprio patrimonio genetico, sia di quella che si sia limitata a esprimere il consenso, in quanto entrambe titolari di una posizione giuridicamente equivalente al fatto procreativo⁶³. Sul piano dell'ordinamento di stato civile, l'operazione si traduce nell'ingresso di un nuovo modello di atto di nascita: come ha già chiarito il Ministero dell'Interno⁶⁴, spetta all'ufficiale dello stato civile adattare le formule esistenti — di rango regolamentare — alla situazione non contemplata, in piena attuazione del *dictum* di incostituzionalità⁶⁵.

- 60 Per la disciplina della formazione dell'atto di nascita successivamente alla sentenza n. 68/2025, v. la Circolare dei Servizi demografici del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2025, *Figli di due madri: diritto al riconoscimento e alla piena tutela dei bambini nati da PMA*; e, sull'art. 95 d.P.R. 396/2000 quale strumento di rettificazione, Cassazione civile, Sezione I, 11 settembre 2024, n. 24369, in *Foro italiano*, 2024, I, 10, p. 2659 ss.; Cassazione civile, Sezione I, 20 febbraio 2024, n. 4448, in *Ius Famiglie*, <https://ius.lefebvrejuffre.it/>, 15 aprile 2024, con commento di G. Scuffi, *Figlio con due madri: ammissibile il procedimento di rettificazione per cancellare il nome della madre di intenzione scritto nell'atto di nascita*.
- 61 V. nuovamente A. Schillaci, *Un quadro sempre più nitido*, cit., sul superamento del nesso fra ambito di applicazione dell'art. 8 e carattere eterosessuale della coppia.
- 62 I. Tardia, *Dalla «genetica» alla «relazione»: riconoscimento della genitorialità intenzionale e tutela effettiva del minore (commento a margine di Corte costituzionale 22 maggio 2025 n. 68)*, in *Federalismi*, www.federalismi.it, 8 ottobre 2025, spec. p. 1 ss., il quale parla di «transizione dal monito alla declaratoria» e di «inerzia legislativa come *vulnus* sistemico»; A. D'Avack, *Le due madri: l'interesse del minore e la responsabilità genitoriale*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 3/2025, p. 921 ss.; R. Marini, *Molto rumore per nulla... o per poco... in tema di Procreazione Medicalmente Assistita*, ivi, p. 830 ss., il quale assume una posizione critica sulla concreta portata applicativa della pronuncia. Cfr. anche A. Maggi, *Oltre il limbo giuridico della persona minore. Nota alla sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, <https://giurcost.org/>, 2025, p. 1 ss.; B. Baviera, *Diritto alla filiazione e interesse del minore: la svolta della Consulta nella sentenza n. 68/2025*, in *IUS Famiglie*, <https://ius.lefebvrejuffre.it/>, 15 ottobre 2025; S. Romano, *L'interesse superiore del minore alla prova di resistenza delle tecniche di PMA. Note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025*, in *Osservatorio sulle fonti*, www.osservatoriosullefonti.it, 2/2025, p. 478 ss.
- 63 A. Gorgoni, *Procreazione eterologa all'estero e stato di figlio nei confronti della madre intenzionale: il diritto del nato da due genitori*, in *Persona e mercato*, 3/2025, p. 687 ss.; G. Filippelli, *Il diritto alla genitorialità e il centrale interesse del minore*, in *Diritto pubblico europeo. Rassegna online*, www.dpceonline.it, 2/2025, p. 422 ss.
- 64 Circolare dei Servizi demografici del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2025, *Figli di due madri: diritto al riconoscimento e alla piena tutela dei bambini nati da PMA*, cit., in *Ministero dell'interno*, www.interno.gov.it.
- 65 V., per la modulistica operativa e l'attività dell'ufficiale di stato civile, R. Calvigioni, *La filiazione dalle due madri: la Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto esistente*, in *Servizi demografici*, 2025, p. 34 ss., per le ricadute operative sull'attività dell'ufficiale di stato civile. Per la trattazione monografica del tema, anche nei profili internazionali e privatistici, sia consentito il rinvio a S. Stefanelli, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e*

7. La gestazione per altri al bivio: l'ordinanza interlocutoria del 12 marzo 2026 e l'estensione, in via interpretativa, del modulo dei nati da consanguinei

Resta, fuori dal perimetro della pronuncia n. 68/2025, il nodo — controverso e non secondario — della filiazione da gestazione per altri (g.p.a.). La Consulta ha esplicitamente escluso che la soluzione del riconoscimento automatico dello *status* possa applicarsi ai nati da g.p.a., proprio in ragione dell'esigenza non eludibile di operare, in quest'ultima ipotesi, un bilanciamento adeguato; ciononostante, ha ritenuto che «considerazioni di analoga inadeguatezza dell'adozione in casi particolari» risultino «riferibili anche ai figli nati da gestazione per altri», con riferimento al solo profilo strutturale.

Su tale questione è stato recentemente sollecitato l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria adottata dalla Prima Sezione civile⁶⁶. La fattispecie oggetto del giudizio riguarda una coppia eterosessuale coniugata che, in Ucraina, ha ottenuto la nascita di un bambino mediante surrogazione di maternità⁶⁷ realizzata attraverso l'utilizzo del seme del marito e dell'ovocita di una donatrice anonima; l'embrione così formato è stato impiantato in donna gestante, secondo la *lex loci*, e di conseguenza era stato formato un atto di nascita che indicava entrambi i coniugi come genitori. La Corte d'appello di Bari, confermando il provvedimento di primo grado, aveva rigettato la domanda di trascrizione integrale dell'atto di nascita estero, conformemente al ricordato indirizzo delle Sezioni Unite e all'interpretazione consolidata che vede nella sanzione penale di cui all'art. 12, sesto comma, l. n. 40/2004 un baluardo di ordine pubblico internazionale.

Una notazione critica si impone, sul punto. La nozione di dignità della donna gestante richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità a fondamento del divieto di gestazione per altri è costruita in chiave squisitamente oggettiva — quale «dato sottratto alla concreta autodeterminazione del singolo» — e si pone, ad avviso di chi scrive, in attrito con la lettura della dignità accolta dalla stessa Consulta in altre materie: così rispetto al rifiuto delle terapie sanitarie, all'aiuto al suicidio del paziente capace⁶⁸, alla l. n. 164/1982 in tema di riattribuzione di sesso, sino, da ultimo, a Corte costituzionale n. 155/2025 sulla p.m.a. omologa in esito a procedimento di attribuzione di genere⁶⁹, ove la dimensione soggettiva e autodeterminativa dell'identità risultano valorizzate. La parziale eterogeneità delle linee giurisprudenziali non passa inosservata, e si traduce — sul piano della filiazione — in una

diritti fondamentali, cit. Per la collocazione nel più ampio quadro dell'accertamento volontario della filiazione e delle azioni di stato v. A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., pp. 29 ss., 221 ss., 351 ss.

66 Cassazione civile, Sezione I, ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2026, RG n. 10665/2025 (n. raccolta 5656/2026, pubbl. 12 marzo 2026), Pres. est. Acierno, sulla quale A. Figone, *Surrogazione di maternità, status del figlio tra adozione in casi particolari e disciplina del riconoscimento a seguito di rapporto incestuoso*, in *Diritto & Giustizia*, www.dirittoegiustizia.it, 54/2026, p. 1 ss.

67 Espressione cui sembra preferibile quella di gestazione per altre e altri, per le ragioni illustrate in S. Stefanelli, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, cit., p. 133 ss.

68 Corte costituzionale, sentenza 25 giugno 2025, n. 132, in *BioLaw Journal – Rivista di biodiritto*, www.biodiritto.org, sull'aiuto al suicidio del paziente capace, costituisce un nuovo tassello dell'itinerario iniziato con Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2019, n. 242, in *Osservatorio costituzionale*, www.osservatorioaic.it, 2020, p. 363, e ribadisce l'accoglimento di una nozione soggettiva e autodeterminativa di dignità.

69 Sull'applicazione dell'art. 269 c.c. alla p.m.a. omologa praticata in coppia oggi del medesimo sesso, in esito a procedimento di attribuzione di genere, quando risulti la trasmissione dei geni, v. Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 2025, n. 155, in www.cortecostituzionale.it: la pronuncia, pur muovendo dalla diversa fattispecie della p.m.a. omologa, conferma l'erodersi del paradigma eterosessuale nell'accertamento della filiazione.

asimmetria di tutela del nato, che si auspica possa essere ricompresa nelle prossime occasioni di intervento del giudice delle leggi⁷⁰.

L'ordinanza interlocutoria pone alle Sezioni Unite due quesiti, logicamente connessi: in primo luogo, se l'adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 — pur ampliata nel suo perimetro effettuale dalla sentenza n. 79/2022 e dall'interpretazione restrittiva dell'art. 46 da parte di Cass. n. 38162/2022 — possa ancora rappresentare una «sede di bilanciamento adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali in materia», alla luce della sentenza n. 68/2025; in secondo luogo, se sia possibile estendere, in via interpretativa, il modulo legislativo di cui agli artt. 251 e 278 c.c. — che disciplina il riconoscimento dei figli nati da consanguinei subordinandolo all'autorizzazione del giudice — anche ai nati da g.p.a.⁷¹.

L'architettura argomentativa è raffinata. Il Collegio rimettente muove dalle indicazioni della Corte costituzionale sull'unicità dello stato di figlio, ricordando che nessuna soluzione interpretativa può tradursi nello strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata⁷². Evidenzia, quindi, la «rilevante contiguità» tra la condizione del nato da g.p.a. e quella del figlio nato da consanguinei: in entrambi i casi le condotte procreative sono o possono essere penalmente rilevanti (rispettivamente, ex art. 12, sesto comma, l. n. 40/2004, e ex art. 564 c.p.); in entrambe le fattispecie è necessario un bilanciamento «rigoroso», con accertamento in concreto della corrispondenza all'interesse concreto del minore, quale controinteresse da bilanciare con l'aspirazione al disincentivo nei confronti di una pratica lesiva della dignità femminile; in entrambi i casi, soprattutto, il figlio rimane «del tutto estraneo alla vicenda procreativa di cui è frutto», alla stregua di un «mero portatore delle conseguenze del comportamento dei propri genitori». L'ordinanza ne ricava un'«omogeneità strutturale» delle fattispecie tale da giustificare l'estensione, in via interpretativa, del modulo legislativo che può condurre alla costituzione dello *status filiationis* ex artt. 251 e 278 c.c.⁷³.

70 La nozione oggettiva di dignità della donna gestante, sottratta alla concreta autodeterminazione del singolo, è costantemente impiegata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità a fondamento del divieto di gestazione per altri: su tale impostazione e sulle sue tensioni interne, criticamente, A. Schillaci, *Un quadro sempre più nitido*, cit.; e E. Bilotti, *op. cit.*, spec. p. 901.

71 Cassazione civile, Sezione I, ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, cit., par. 14 cons. dir., con esplicito richiamo agli artt. 251 e 278 c.c.: il primo subordina il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali sussiste un vincolo di parentela in linea retta o in linea collaterale di secondo grado all'autorizzazione del giudice, valutato l'interesse del figlio; il secondo subordina alla medesima autorizzazione anche l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità.

72 Ricordando Corte costituzionale 9 marzo 2021, n. 33, par. 5.9 cons. dir., si noti che ogni soluzione che non dovesse offrire al bambino alcuna *chance* di un riconoscimento, sia pure *ex post* e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata.

73 Cassazione Civile, Sezione I ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, cit., par. 18.1 cons. dir. La novella all'art. 251 c.c., dettata con l. 219/2012, fu fortemente orientata, come attestato dai lavori parlamentari, dal confronto del legislatore con la dottrina che, da decenni, sosteneva la necessità di dare attuazione concreta al principio affermato da Corte costituzionale n. 494/2002, cit.: v. A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *In memoriam Editor in Chief*, in *Diritto e processo*, 2024-25, p. 7 ss.; Senato della Repubblica, Resoconto stenografico Assemblea 15 maggio 2012, Sen. F. Saltamartini: «Mi permetto di sottolineare e di portare all'attenzione dell'Assemblea un mio emendamento, frutto di una ricognizione della migliore dottrina, in particolare del professor Palazzo, docente di diritto privato: si tratta della tutela dei bambini nati da relazioni incestuose. Come è stato sottolineato in quest'Aula, le colpe dei genitori non possono e non devono ricadere sui figli». Le ragioni della novella non attengono, palesemente, a considerazioni circa il rischio di trasmissione di patologie

L'operazione, evidentemente, ha pregio in più direzioni. Risolve, anzitutto, il *deficit* di tutela strutturalmente connaturato all'adozione in casi particolari, e in particolare quello — che abbiamo visto centrale — dell'assenza di legittimazione del minore o di chi ne ha la rappresentanza legale⁷⁴; preserva, al contempo, la centralità del bilanciamento giudiziale, in consonanza con il *dictum* di Corte costituzionale n. 33/2021 sull'ineludibile verifica «in concreto» dell'interesse del minore; evita, infine, qualsiasi automatismo, posto che il riconoscimento necessita comunque dell'autorizzazione preventiva, ancorata al doppio parametro dell'interesse del minore e della valutazione dell'assenza di qualsiasi pregiudizio a suo carico. Soprattutto, scongiura il rischio — già segnalato dalle stesse Sezioni Unite — che il diniego strutturale di tutela alla genitorialità intenzionale del committente privo di legame biologico con il nato finisca per privare il minore di un fascio di diritti che pure l'art. 30 Cost. impone allo Stato di garantire⁷⁵. Né si tratterebbe, del resto, di una novità sistemica priva di precedenti: la stessa Sezione, con una prima ordinanza interlocutoria — che ha rappresentato il primo passaggio per una pronuncia delle Sezioni Unite sull'accertamento della nascita attraverso g.p.a., a fronte del «vuoto normativo» accertato dalla pronuncia di inammissibilità di Corte costituzionale n. 33/2021 — aveva auspicato, sia pure in chiave differente, una soluzione interpretativa idonea a colmare la lacuna senza attendere l'intervento del legislatore, non mancando di distinguere l'ordine pubblico costituzionale da quello ordinario, derogabile in funzione di realizzazione del diritto del nato, né di distinguere le fattispecie in cui sussista, ovvero manchi, l'espressione di una concreta autodeterminazione, libera e cosciente, della gestante⁷⁶.

A fronte di questi indubbi pregi, non si può evitare di rilevare come l'operazione interpretativa proposta sollevi profili di criticità non trascurabili. Essa pone, anzitutto, il giudice ordinario di fronte alla necessità di un'interpretazione analogica che — per stessa ammissione dell'ordinanza — sembra superare i confini del sistema vigente, fondato sulla discrezionalità legislativa nella scelta dei mezzi atti a realizzare il bilanciamento. Ma il problema più delicato sta nel rapporto, di non agevole composizione, con il principio di soggezione del giudice alla legge, riaffermato con vigore — in fattispecie diversa, ma sotto il medesimo profilo metodologico — dalla giurisprudenza di legittimità più recente, ma aderendo a un indirizzo consolidato⁷⁷. È bene rammentarlo: qualificando «*contra legem*» l'interpretazione evolutiva degli artt. 8 e 9 della l. n. 40/2004 sostenuta dalla Corte d'appello di Brescia, la stessa Sezione ha ritenuto — pur a fronte di un evidente vuoto di tutela — che la via maestra dovesse risiedere nel sollevamento dell'incidente di costituzionalità, non già nel superamento erme-

genetiche gravi, in conseguenza della generazione tra stretti consanguinei, che peraltro mancano nei casi di affinità e comunque sono estranee anche alla punibilità penale, subordinata alla sussistenza del pubblico scandalo.

- 74 Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, cit., par. 18: il modulo legislativo dei nati da consanguinei consente al figlio (anche minore, tramite curatore speciale, ex art. 273 c.c.) di promuovere autonomamente il giudizio di accertamento; supera, dunque, il *deficit* strutturale dell'adozione in casi particolari, in cui l'iniziativa compete unicamente all'aspirante adottante.
- 75 Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 dicembre 2022, n. 38162, cit. Sui limiti del modulo adottivo cfr., per primo, A. Sassi, *Gestazione per altri e accertamento dello stato. Nota a Corte costituzionale 9 marzo 2021, n. 33*, in *Diritto e processo*, 2021, p. 615 ss.
- 76 Cassazione civile, Sezione I, ordinanza interlocutoria 18 ottobre 2021 - 21 gennaio 2022, n. 1842, in *BioLaw Journal – Rivista di biodiritto*, www.biodiritto.org, con nota sintetica di B. Carminati; v. A. Morace Pinelli, *Non si attende il legislatore. Lo spinoso problema della maternità surrogata torna all'esame delle Sezioni Unite*, in *Giustizia insieme*, www.giustiziainsieme.it, 10 maggio 2022. La questione è stata decisa con pronuncia delle Sezioni Unite n. 38162/2022, cit. In dottrina G. Spadaro, A. Lestini, *Il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri in ambito familiare*, in *Il diritto vivente*, www.rivistaildirittovivente.it, 28 luglio 2026.
- 77 Cassazione civile, Sezione I, 5 giugno 2025, n. 15075, cit., parr. 7-8 in diritto, sui limiti dell'interpretazione costituzionalmente conforme.

neutico del dato testuale. È ragionevolmente prevedibile che argomentazioni in tutto analoghe possano essere fatte valere — dalle Sezioni Unite o, in altra sede, dalla giurisprudenza di legittimità — per ripudiare la soluzione interpretativa prospettata dall'ordinanza interlocutoria più recente: l'estensione del modulo di cui agli artt. 251 e 278 c.c. — pensato per la consanguineità in linea retta o collaterale di secondo grado — a fattispecie tipologicamente distinta quale la g.p.a. integra, a stretto rigore, un'interpretazione analogica e — si potrebbe obiettare — la creazione pretoria di una nuova fattispecie di accertamento giudiziale della filiazione, soluzione che parrebbe esorbitare dai poteri ermeneutici del giudice comune.

8. I limiti dell'interpretazione e l'incidente di costituzionalità

La tensione interpretativa che le Sezioni Unite saranno chiamate a comporre, all'esito di un percorso tutt'altro che semplice, è tutta concentrata in due passaggi argomentativi: l'ordinanza interlocutoria prospetta l'estensione, in via interpretativa, del modulo legislativo del riconoscimento, in due fasi, dei nati da consanguinei, sulla base dell'«omogeneità strutturale» delle fattispecie; la citata giurisprudenza sul riconoscimento della doppia maternità esigeva, di contro, prima della pronuncia di incostituzionalità, ma con motivazione che attraverso la stessa si corrobora, che il giudice comune si confronti con i limiti esegetici dell'univoco tenore letterale delle disposizioni — non valicando, figurativamente, i «cancelli delle parole» — e che sollevi incidente di costituzionalità, laddove l'interpretazione conforme si dimostri inadeguata. Del resto, la stessa logica del fenomeno degli «interventi manipolativi» e dei «silenzi legislativi» che — come è stato di recente rilevato⁷⁸ — caratterizza la storia recente della giurisprudenza costituzionale in materia di filiazione, suggerisce che l'equilibrio tra le due posizioni possa essere conquistato solo all'esito di un nuovo passaggio davanti alla Consulta.

È innegabile, peraltro, che l'interprete — conscio della necessità del bilanciamento affermato già da Corte costituzionale n. 33/2021 e del fatto che il legislatore resta inerte da ormai cinque anni — finisca, conservando l'adozione in casi particolari come unica strada percorribile, per continuare a dare attuazione a una disposizione la cui inadeguatezza costituzionale è stata ormai accertata, sebbene non formalmente dichiarata, rispetto alla gestazione per altri. Sarebbe dunque questa, a parere di chi scrive, l'occasione perché le Sezioni Unite sollevino un nuovo incidente di costituzionalità, consegnando — come ammoniva la pronuncia richiamata — «le chiavi del giudizio di costituzionalità alla Corte costituzionale»: la quale, in continuità con la giurisprudenza inaugurata da Corte costituzionale n. 494/2002, sarebbe chiamata a verificare se la mancanza di un meccanismo di accertamento giudiziale dello *status* a tutela del nato da g.p.a., da costui o nei cui interessi azionabile, integri una violazione degli artt. 2 e 30 Cost. parallela — quanto al «vuoto di tutela», non quanto al rimedio — a quella già riconosciuta per i nati da p.m.a. eterologa in coppia femminile.

Si potrebbe obiettare che con pronuncia più risalente⁷⁹ la Consulta ha ritenuto che la materia vada rimessa alla discrezionalità del legislatore, in ragione del controinteresse di pari rango costituziona-

78 S. Talini, *Le addizioni di sistema. A proposito di interventi manipolativi e silenzi legislativi*, in *Federalismi*, www.federalismi.it, 21 maggio 2025, p. 154 ss., per la quale il fenomeno degli «interventi manipolativi» della Consulta in materia di filiazione e PMA testimonia un sistema in cui «la base materiale su cui il testo poggia è in continua evoluzione», e dove al Parlamento spetterebbe il compito di «cogliere le pulsioni evolutive della società pluralista».

79 Corte costituzionale n. 33/2021, par. 5.4 cons. dir.; v. anche A. Schillaci, op. ult. cit., il quale rileva la centralità del principio di responsabilità, per scongiurare ogni «automatismo del desiderio».

le rappresentato dalla dignità della donna gestante⁸⁰. L'obiezione, tuttavia, non sembra cogliere compiutamente il fulcro della questione. La sentenza n. 68/2025 ha esplicitamente confermato che la nascita attraverso gestazione per altri si distingue radicalmente da quella realizzata mediante la p.m.a. eterologa praticata da coppie femminili, in ragione del rilievo del controinteresse, e non già dell'assenza di un fondamento costituzionale dell'interesse del nato; tuttavia, ha riconosciuto al contempo l'«inidoneità di tipo strutturale» dell'adozione in casi particolari, considerazione esplicitamente estensibile «anche ai figli nati da gestazione per altri»⁸¹. Il vuoto di tutela è dunque pacifico; ciò che varia è il parametro di adeguatezza dello strumento rimediale: per i nati da p.m.a. femminile è il riconoscimento automatico *ab origine*; per i nati da g.p.a., può essere — secondo la lettura proposta dall'ordinanza interlocutoria — un riconoscimento subordinato al previo accertamento giudiziale dell'interesse del minore e alla mancanza di pregiudizio, sul modello degli artt. 251 e 278 c.c. Il principio fondamentale resta quello secondo cui «chi con il proprio comportamento, sia esso un atto procreativo o un contratto, quest'ultimo lecito o illecito, determina la nascita di un bambino, se ne deve

80 Sulla concezione oggettiva o soggettiva della dignità umana, e sulla loro tensione interna, sia consentito il rinvio a S. Stefanelli, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata*, cit., p. 133 ss.; F. Rescigno, *Per un habeas corpus di genere*, ESI, Napoli, 2022, p. 164 ss. e p. 311 ss. Per i precedenti costituzionali in materia di autodeterminazione terapeutica v. Corte costituzionale, 22 novembre 2019, n. 242, in *Osservatorio costituzionale*, www.osservatorioaic.it, 2020, p. 363 ss., con nota di L. Poli, *La sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo*; Corte costituzionale, 21 ottobre 2015, n. 221, in *BioLaw Journal – Rivista di biodiritto*, www.biodiritto.org, 2013, p. 283 ss. Si vedano, al proposito, l'approfondita analisi e i risultati originali cui giunge A.G. Grasso, *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Torino, Giappichelli, 2020, *passim*.

81 Corte costituzionale n. 68/2025, par. 12.1 cons. dir. Vuoto di tutela evidenziato dalla vicenda umana decisa da Cassazione civile, Sezione I, 31 marzo 2026, n. 7919, in *Onelegale*, nella quale la S.C. valorizza, escludendolo nel caso di specie, «il consenso prestato dalla moglie del ricorrente», in quanto manifestante una partecipazione minima nella prima fase ed assente, a causa dell'intervenuto decesso, nella fase attuativa, e che, per questo, «non può ritenersi idoneo a fondare una volontà di genitorialità suscettibile di ricevere una qualificazione giuridica». Questo il caso: una donna coniugata era deceduta dopo aver sottoscritto un «contratto di servizio per portatrici gestazionali», secondo la legge vigente nel Maine; il marito, rimasto vedovo, aveva proseguito il percorso gestazionale, e, due anni dopo il decesso della donna, era nata una bambina, che il tribunale distrettuale locale aveva dichiarato, con sentenza, figlia di entrambi i coniugi. L'ufficiale di stato civile italiano aveva trascritto parzialmente l'atto di nascita, con la indicazione del solo padre, e il Tribunale di Brescia aveva rigettato il ricorso ex art. 95 d.P.R. 396/2000, alla luce del principio espresso da Cassazione civile, Sezioni unite, 38162/2022, cit., ritenendo comunque applicabile l'adozione in casi particolari, da richiedersi in altro giudizio, in forza di un'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 46, secondo comma, l. n. 184/1983, ed in applicazione estensiva del relativo art. 47. L'appello interposto dal padre veniva del pari rigettato, correggendo tuttavia la motivazione, e sostenendo l'inapplicabilità degli artt. 44 lett. d) e 47 l. cit. L'interposto ricorso per Cassazione è fondato, primariamente, proprio sull'impraticabilità dello strumento adottivo e sull'assenza di altri istituti deputati a realizzare l'interesse della minore. Nell'apprezzamento del Collegio, il consenso prestato dalla moglie solo al primo dei contratti, costituenti la sequenza negoziale prevista dalla *lex loci* — quello «di servizio per portatrici gestazionali», ma non quello «di portatrice gestazionale», che costituisce l'accordo con la portatrice — e la formazione dell'embrione *in vitro* solo dopo la sua morte, con utilizzo di gamete maschile del marito e gamete femminile di donatrice, evidenziano che «nessuna decisione irrevocabile rispetto al progetto procreativo condiviso era stata assunta e nessuna assunzione di responsabilità ne era conseguita». La pronuncia si segnala anche per aver delineato il limite di ordine pubblico non soltanto nella tutela della gestante che presiede al bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzionale, ma nella mancanza «della sostanza di un progetto genitoriale condiviso», rigettando un esito non compatibile neppure «con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità genitoriale».

assumere la piena responsabilità e deve assicurargli tutti i diritti che spettano ai bambini nati lecitamente»⁸².

La Corte Edu, dal canto suo, ha più volte affermato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nella scelta degli strumenti per garantire il riconoscimento del rapporto tra il nato da g.p.a. e il genitore intenzionale privo di legame biologico, purché tale strumento garantisca la formalizzazione del rapporto in maniera effettiva e celere⁸³. La proposta interpretativa delle Sezioni Unite si muove proprio in questa direzione, trovando avallo anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla circolazione dei titoli di filiazione⁸⁴.

In una prospettiva sistematica, il quadro è ulteriormente aggravato dalle prospettive aperte dalla l. 4 novembre 2024, n. 169, che ha esteso la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità anche se commesso all'estero da cittadino italiano⁸⁵. Tale intervento non incide, tecnicamente, sulla posizione giuridica del minore, ma mira a rafforzare la deterrenza penale: ove le Sezioni Unite sollevassero questione di costituzionalità sull'adeguatezza del modulo adottivo per i nati da g.p.a., sarebbe necessario confrontarsi con un contesto normativo di rango primario che ha di tal guisa innalzato la soglia di disincentivo della pratica, e con le riflessioni sulla nozione di ordine pubblico costituzionale⁸⁶.

Sul piano dei rimedi residuali, all'esito di un'eventuale pronuncia dell'interprete sfavorevole all'estensione del modulo degli artt. 251 e 278 c.c., al figlio nato da g.p.a. resterebbe — almeno teoricamente — la sola azione di accertamento incidentale ex art. 279 c.c., funzionale unicamente all'adempimento di obblighi di carattere patrimoniale (mantenimento, istruzione, educazione) e priva di efficacia costitutiva dello stato⁸⁷. Si tratterebbe tuttavia di una soluzione estremamente subottimale, in quanto, per un verso, presuppone un'interpretazione evolutiva rispetto all'originario intento del legislatore e estranea alla sistematica codicistica, che lo riserva alle ipotesi di non dichiarabi-

82 Cassazione civile, Sezioni unite, n. 38162/2022, par. 12 cons. dir.

83 Cassazione civile, Sezione I, ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, cit., par. 8 cons. dir., con richiamo a Corte europea dei diritti umani, Sezione V, 31 agosto 2023, C. c. Italia, ric. n. 47196/21, secondo cui non viola l'art. 8 della Carta europea dei diritti umani la previsione di un mezzo diverso dalla trascrizione dell'atto, purché la formalizzazione del rapporto possa avvenire in modo effettivo e celere; cfr. l'orientamento consolidato di Corte europea dei diritti umani, G.C., *Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention*, 10 aprile 2019, ric. n. P16-2018-001; Corte europea dei diritti umani, 26 giugno 2014, *Mennesson c. Francia*, ric. n. 65192/11; Corte europea dei diritti umani, 26 giugno 2014, *Labassée c. Francia*, ric. n. 65941/11; Corte europea dei diritti umani, Sezione V, 31 agosto 2023, C. c. Italia, ric. n. 47196/21, su cui C. Luzzi, *Sui "venuti al mondo" grazie alla surrogazione di maternità, la Corte Edu supporta le Sezioni unite, ma delude (comprensibilmente) qualche aspettativa. Osservazioni a partire dalla sentenza C. c. Italia*, in questa Rivista, 2023, 2, p. 240 ss.

84 Corte di giustizia dell'Unione europea, G.C., 14 dicembre 2021, causa C-490/20, V.M.A. (alias *Pancharevo*), su cui C. Murgo, *Status personali e libertà di circolazione delle persone minori d'età: la Corte di giustizia amplia la tutela del diritto alla vita familiare*, in *Questione giustizia*, www.questionegiustizia.it, 5 luglio 2022, ha imposto agli Stati membri l'obbligo di riconoscere — ai soli fini della libera circolazione — lo status di filiazione attribuito in altro Stato membro.

85 Sulla legge 4 novembre 2024, n. 169, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, v. A. Vallini, *La rana che voleva farsi bua e il reato di surrogazione di maternità che voleva farsi universale*, in questa Rivista, 2023, 2, p. 153 ss.; sul rapporto fra deterrenza penale e statuto giuridico del nato, Cass. ordinanza interlocutoria n. 5656/2026, cit., par. 6.1 cons. dir., evidenza che si tratta di intervento rivolto a scoraggiare l'accesso alla pratica «senza, tuttavia, intervenire sulla posizione giuridica del minore, realizzando la deterrenza senza scalfire i diritti dei minori».

86 Su cui, ampiamente, A. Sassi, *Gestazione per altri e accertamento dello stato*, cit., p. 619 ss.

87 A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., p. 279 ss. e p. 296 ss., sui caratteri dell'accertamento incidentale ex art. 279 c.c. quale clausola rimediale di salvaguardia.

lità della filiazione fuori del matrimonio — conseguente alla titolarità di altro *status filiationis*, non rimosso o che non si intende rimuovere — e, dunque, ne ravvisa il presupposto nella filiazione ingenua; costituisce, sotto altro profilo, un mero accertamento *incidenter tantum* della discendenza genetica, a soli fini patrimoniali, sicché non appare idonea a colmare quel *deficit* di tutela identitaria che la Consulta ha posto al centro della propria giurisprudenza⁸⁸.

9. Considerazioni conclusive

Il binomio «autodeterminazione orientata alla genitorialità» e «centralità dell'interesse del minore», intorno al quale si è articolato l'itinerario decennale della Corte costituzionale⁸⁹, trova, nella pronuncia in commento, una declinazione ulteriore — almeno con riferimento ai nati da p.m.a. eterologa in coppia femminile. La transizione, segnata dal monito alla declaratoria — felice formula impiegata dalla più attenta dottrina⁹⁰ — è ora compiuta: il consenso comune al percorso procreativo praticato all'estero, in osservanza della *lex loci*, fa sorgere quel «fascio di doveri inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali» disegnato dalla Consulta in capo a tutti i nati, e con esso lo *status filiationis* sin dalla nascita, e nei confronti di entrambe le donne che lo hanno voluto.

Nel sistema italiano, come è stato autorevolmente argomentato⁹¹, lo *status filiationis* non si costituisce in via meramente automatica, ma esige sempre un titolo giuridico — sia esso il riconoscimento, la dichiarazione di nascita, ovvero la pronuncia giudiziale ex artt. 269 e 273 c.c. La novità della sentenza in commento non risiede dunque nel sopprimere tale architettura, ma nel rimodularla: il consenso al percorso di p.m.a. — qualunque sia la forma con cui viene manifestato, e segnatamente anche per comportamenti concludenti, come ha già avuto modo di accertare la giurisprudenza di merito — costituisce indiscutibilmente il presupposto sostanziale dell'atto giuridico costitutivo dello stato. È questo il *novum* più significativo della pronuncia: superata la lettura — pur autorevole — che voleva l'art. 8 della l. n. 40/2004 strettamente parametrato ai limiti soggettivi di cui all'art. 5, la Corte attinge a un paradigma in cui — parafrasando le parole di Corte costituzionale n. 161/2023 — il consenso alla p.m.a. assurge a «titolo idoneo a fondare lo *status filiationis*», a prescindere dal sesso degli aspiranti genitori e dall'apporto biologico di ciascuno/a.

Si chiude, così, una prima fase dell'interpretazione costituzionale e di legittimità, relativa a uno dei casi di filiazione con ausilio medico vietati dalla l. n. 40/2004, per aprirne idealmente una seconda, incentrata sulla valutazione della legittimità costituzionale del residuo impari trattamento dei nati attraverso g.p.a., nonostante l'accertato vuoto della loro tutela. La proposta di rimessione alle Sezioni Unite rappresenta, in questa prospettiva, occasione di rilievo sistemico, invitando ad un ripensamento del modulo dell'accertamento giudiziale dello stato per i nati da pratiche penalmente rilevanti, in alternativa al prototipo dell'adozione in casi particolari. Resta peraltro il rischio — non lontano — che l'interpretazione analogica degli artt. 251 e 278 c.c. preconizzata dalla Sezione rimettente si scontri con

88 Sull'idoneità o meno dell'azione ex art. 279 c.c. a fungere da rimedio residuale per i nati da g.p.a., A. Sassi, *Gestazione per altri e accertamento dello stato*, cit., p. 619 ss.; V. Calderai, *Back to the basics. Indisponibilità dei diritti fondamentali e principio di dignità umana dopo Sezioni Unite n. 38162/2022*, in *Giustizia insieme*, www.giustiziainsieme.it, 15 marzo 2023.

89 Cfr. E. Quadri, *L'itinerario della Corte costituzionale tra «autodeterminazione orientata alla genitorialità» e «centralità dell'interesse del minore»*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2025, 6, p. 1480 ss.; V. Piccinini, *La legge sulla procreazione medicalmente assistita di nuovo al vaglio della Corte costituzionale. Nuove soluzioni per vecchi problemi?*, in *Famiglia*, 2/2025, p. 159 ss., Id., *La procreazione medicalmente assistita. A vent'anni dalla Legge n. 40/2004*, Torino, Giappichelli, 2025, *passim*.

90 Ancora I. Tardia, *op. cit. supra*, sulla «transizione dal monito alla declaratoria».

91 V. la dottrina richiamata *supra*, e in particolare A. Sassi, *op. cit.*, e A. Palazzo, *La filiazione*, cit.

l'insegnamento della medesima, sul rapporto tra giudice e legge: resta, dunque, allo stato, in questa direzione, una soluzione tutt'altro che pacifica, e che meriterà — quale che sia l'esito — un nuovo passaggio davanti alla Consulta, salvo che il legislatore non intervenga, interrompendo, finalmente, il proprio silenzio.

In una prospettiva *de iure condendo*, restano sul tappeto due ulteriori ambiti nei quali è urgente l'intervento normativo. Il primo è quello, oggi sospeso, della Proposta di Regolamento del Consiglio in materia di *Parenthood*⁹², la cui eventuale approvazione consentirebbe di superare, sul piano internazionale-privatistico, molte delle aporie che caratterizzano l'attuale circolazione dei titoli di filiazione, riducendo conseguentemente la pressione sul sistema interno di rimedi pretori. Il secondo, di diritto interno, reclama una riforma organica sia della l. n. 40/2004 e della l. n. 184/1983, che adegui le condizioni soggettive di accesso alla p.m.a. e all'adozione alla mutata realtà sociale, già sottoposta all'attenzione della Consulta rispetto all'idoneità all'adozione delle persone singole e delle coppie unite civilmente⁹³, e contemperi sistematicamente l'interesse del minore con i concorrenti valori costituzionali in gioco. Si tratta, ad oggi, di ambito interessato da progetti di legge incompatibili, per lo più all'esame preliminare delle Camere⁹⁴, e segnato da un'inerzia politica che la stessa Corte costituzionale ha più volte censurato⁹⁵. Per la specifica apertura della Consulta — operata con la pronuncia n. 33/2025 — verso il modello adottivo internazionale per la persona singola, anch'esso espressione di una concezione pluralistica della famiglia, sia consentito il rinvio ai più recenti commenti⁹⁶.

Da quanto precede emerge, in sintesi, che la pronuncia n. 68/2025 — pur nei suoi indubbi pregi sistematici — non chiude, in realtà, alcun cerchio: ne apre, anzi, parecchi. Per i nati da p.m.a. eterologa in coppia femminile la rotta è oggi segnata, e l'esercizio della responsabilità genitoriale trova il proprio fondamento nel consenso che regge il riconoscimento, fin dalla nascita. Per i nati da g.p.a., il bilanciamento tra interesse del minore e controinteresse alla dignità della donna gestante resta, invece, in cerca di un assetto effettivo, e quel che — a parere di chi scrive — appare ineludibile è la valutazione, caso per caso, compiuta dal giudice, secondo il modello dei nati da consanguinei, piuttosto che se-

-
- 92 Sulla proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione, presentata il 7 dicembre 2022 (c.d. Regolamento *Parenthood*, COM (2022) 695 final), v. S. Stefanelli, *Stato giuridico e parentela del minore adottato in casi particolari*, cit., par. 8 (sezione finale).
- 93 Tribunale per i minorenni di Venezia, ordinanza 12 marzo 2026, n. 15, reg. ord. n. 55/2026, in *Gazzetta Ufficiale*, 15 aprile 2026, n. 15.
- 94 Sui progetti di legge in discussione al momento della pronuncia n. 68/2025 (AS 121, AS 130, AS 215, AC 587, AS 773, AC 958, AC 1050, AS 1050) e sull'inerzia parlamentare, v. M.P. Iadicicco, *op. cit.*, nota 67.
- 95 Sull'osservazione che il monito di Corte costituzionale n. 32/2021 al legislatore è rimasto inascoltato, da ultimo, M.P. Iadicicco, *op. cit.*, p. 235; nello stesso senso, A. Schillaci, *op. ult. cit.* Cfr. Corte costituzionale n. 68/2025, par. 14 cons. dir.: la Corte ha ritenuto di dover reagire per garantire «il livello di protezione che la Costituzione esige sia assicurato»; in proposito, E. Bilotti, *op. cit.*, p. 902 ss.; I. Tardia, *La misura della libertà procreativa: proporzionalità, precauzione e margine di apprezzamento nella PMA (a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 69 2025)*, in *Osservatorio costituzionale*, www.osservatorioaic.it, 5/2025, p. 153 ss.
- 96 Sull'apertura della Consulta verso il modello adottivo internazionale per il *single*, Corte costituzionale, 21 marzo 2025, n. 33, in *Famiglia e diritto*, 2025, 4, p. 911 ss., con nota di C. Benanti, *L'illegittimità del divieto di adozione internazionale per i single: verso una concezione pluralistica della famiglia adottiva*; v. anche A. Gorgoni, *Adozione internazionale da parte della persona singola e nozione di famiglia*, in *Persona e mercato*, 2/2025, p. 525 ss.; R. Fadda, *L'adozione (per ora) internazionale del single e la forza riformatrice del best interest of the child*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2025/4, p. 1210 ss.; I.L. Noce-
ra, *Adozione internazionale del single: il primato dell'idoneità adottiva sul tipo familiare*, in *Giurisprudenza italiana*, 2025/10, p. 2008 ss.

condo quello dell'adozione in casi particolari opportunamente rimodulato in via legislativa, a cui è estranea qualsiasi valutazione estranea alla realizzazione dell'interesse del minore, e attinente, invece, all'affermata lesione della dignità della donna gestante, che potrebbe difettare in caso di maternità surrogata altruistica o, comunque, quando risulti la libera e consapevole scelta femminile⁹⁷. A tale soluzione l'ordinamento dovrà giungere — anche, ove occorra, attraverso il varco dell'incidente di costituzionalità — pena il consolidarsi di una categoria di figli «non pienamente riconoscibili», assimilabile per condizione, ma non per ragioni assiologiche, a quella dei nati da incesto prima della pronuncia n. 494/2002 della Corte costituzionale.

⁹⁷ Cfr. G. Marchetti, *L'autodeterminazione riproduttiva e il mutamento del paradigma della maternità nel quadro della parità di genere*, in *Rivista di diritto civile*, 2026, p. 294 ss.